

372.

DAL 30 APRILE AL 12 MAGGIO 1976

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1976

Presidenza del Presidente

TESAURO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno La Penna.

La seduta ha inizio alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 » (2595), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Riferisce il senatore Agrimi, relatore alla Commissione.

Dopo aver fatto presente che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole, di-

chiara che, sia pure in un quadro di assenso alla normativa in esame, non può esimersi dal formulare taluni rilievi critici per la disorganicità e la frammentarietà del provvedimento stesso, che si ricollega alla legge 23 aprile 1976, n. 136, sulla riduzione dei termini della campagna elettorale.

Perplessità, a suo parere, suscitano sia lo abbinamento delle elezioni politiche a consultazioni elettorali di altra natura, per gli innegabili riflessi che tale circostanza esercita sulla serenità del voto amministrativo, sia la specificità dell'oggetto della normativa che, invece, non dovrebbe mai venire meno ai requisiti della generalità e della astrattezza.

Dopo aver espresso rilievi critici anche sulla nuova procedura per la presentazione delle liste e sulle nuove modalità di confezione della scheda di voto, il relatore conclude dichiarandosi comunque favorevole, pur con le riserve espresse, alla approvazione del disegno di legge nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

A nome del Gruppo socialista il senatore De Matteis, pur condividendo i rilievi esposti dal senatore Agrimi, dichiara di non potersi sottrarre — essendo già in moto la macchina elettorale — all'espressione di un voto favorevole.

Anche il senatore Germanò, a nome del Gruppo liberale, si dichiara favorevole al provvedimento, pur con le riserve al riguardo già manifestate dall'onorevole Bozzi in sede di dibattito alla Camera dei deputati.

Il senatore Venanzi, favorevole anch'egli al provvedimento, avanza riserve sul fatto che in materia così delicata quale quella in esame si sia ricorsi alla decretazione d'urgenza.

Quindi il sottosegretario La Penna, dopo avere manifestato la propria comprensione per le riserve espresse dal senatore Agrimi, sottolinea che in realtà il decreto-legge emanato dal Governo risponde esclusivamente ad esigenze di natura tecnica volte a coordinare il contemporaneo svolgimento di vari tipi di elezione.

Conclude il dibattito il presidente Tesauro che, dopo aver riassunto le argomentazioni emerse nel corso della discussione, si dichiara favorevole al disegno di legge.

Infine la Commissione dà mandato al relatore Agrimi di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 11,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1976

Presidenza del Presidente

CARON

Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Donat-Cattin ed i Sottosegretari di Stato allo stesso Dicastero Carenini e Cristofori.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato » (2593).

(Esame).

Riferisce alla Commissione il senatore Carollo. In linea preliminare, il relatore osser-

va che il mancato accordo sulla proposta avanzata dal ministro Donat-Cattin nel corso della seduta del 28 aprile e intesa a trasferire nel precedente decreto-legge n. 128 la parte sostanziale delle misure sulla riorganizzazione e riconversione industriale, contenute nel disegno di legge n. 2397, ha reso oggettivamente indilazionabile l'esigenza di assicurare al sistema produttivo, nell'interesse dell'occupazione, la continuità del flusso del credito agevolato a sostegno dei punti di crisi, pur nel quadro della vigente legislazione. In questo senso, il nuovo decreto-legge consente di superare le preoccupazioni di carattere costituzionale in ordine alla possibilità di introdurre sostanziali modifiche, a Camere sciolte, in sede di conversione del precedente decreto-legge n. 128, garantendo gli interventi assolutamente necessari, sui quali sarà poi possibile innestare le auspiccate misure di riconversione. Infine, dopo aver sinteticamente illustrato l'articolazione del decreto-legge n. 156, il relatore conclude raccomandando l'approvazione.

Si apre la discussione generale nella quale intervengono i senatori Brosio, Bacicchi, Ripamonti e Cucinelli.

Il senatore Brosio premette il proprio accordo con la scelta della decretazione d'urgenza, scelta che consente di superare le perplessità di ordine costituzionale sollevate da più parti. Dichiara invece di nutrire numerose riserve sul merito del nuovo decreto-legge.

In primo luogo, osserva che esso dispone impegni finanziari che si protendono eccessivamente in avanti nel tempo, contraddicendo, quindi, al suo carattere d'urgenza. In questo senso, preannuncia un emendamento al punto 1 dell'articolo 1, inteso a limitare al solo 1977 la copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti da un rifinanziamento della legge numero 464 del 1972. Si dichiara poi contrario ad un rifinanziamento della legge numero 1470 del 1961 che, a suo dire, ha dato pessimi risultati e viene criticata da tutti gli operatori economici. Preannuncia quindi un emendamento al punto 3) dell'articolo 1, inteso a sopprimere la proposta sostituzione della lettera i) dell'articolo 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come modificata dall'articolo 3 della legge n. 685 del 1971: sottoli-

nea che detta norma appare incongrua nella decretazione d'urgenza all'esame, mentre avrebbe dovuto essere collocata, eventualmente, nella legge sul Mezzogiorno. Esprime poi dubbi sull'opportunità di prevedere un rifinanziamento biennale (1976-1977) del fondo di dotazione della GEPI, suggerendo di concentrare l'integrazione al solo 1976; una parte dei fondi destinati al 1977 potrebbe invece essere utilizzata per incrementare ulteriormente il fondo costituito presso il Medio-credito centrale per il sostegno alle esportazioni, di cui alla legge n. 295 del 1973. Infine, l'oratore chiede chiarimenti sul significato innovativo degli articoli 3 e 4 del decreto-legge rispetto a quanto già previsto dall'articolo 14 della legge n. 853 del 1971, che è richiamato anche dalla recente legge sul Mezzogiorno.

Il senatore Bacicchi, osservato che la contingente situazione politica non rende possibile realizzare l'auspicato riordinamento organico degli incentivi al settore industriale, riordinamento che rimane comunque l'obiettivo prioritario da conseguire nella prossima legislatura, sottolinea che le misure all'esame non devono pregiudicare in alcun modo tale obiettivo e che, pertanto, le dimensioni dei flussi finanziari da attivare devono essere commisurate unicamente all'esigenza di garantire l'operatività del vigente quadro della legislazione sugli incentivi fino alla fine dell'anno. In questo senso giudica eccessive le dimensioni temporali dell'impegno finanziario, soprattutto per quanto riguarda il rifinanziamento della legge n. 464 del 1972. Dichiarò inoltre che il Gruppo comunista è decisamente contrario al rifinanziamento della legge n. 1470 ed esprime riserve sull'opportunità di provvedere, in sede di decretazione di urgenza, al rifinanziamento del fondo presso il Mediocredito centrale per il sostegno delle operazioni finanziarie alle esportazioni. Infine, chiede spiegazioni sui motivi che hanno indotto il Governo a prevedere l'aumento del fondo di dotazione della GEPI anche per il 1977.

Il senatore Ripamonti, rilevato che appare perlomeno contraddittorio muovere criti-

che alla linea di intervento in via d'urgenza varata dal Governo, dopo che non si è consentito di far fare un salto di qualità a tutto il sistema degli incentivi al settore industriale, rendendo impossibile l'esame delle misure di riconversione e riorganizzazione proposte con il disegno di legge n. 2397, sottolinea l'opportunità di realizzare una qualche forma di collegamento transitorio tra il meccanismo della legge n. 623 ed i nuovi principi in materia di incentivi al settore industriale introdotti con la recente legge sul Mezzogiorno. Richiama quindi l'attenzione dei senatori Brosio e Bacicchi sul fatto che è la stessa metodologia della legge n. 464 (che prevede contributi in conto interesse sui mutui corrisposti a piccole e medie imprese per programmi di riconversione e riorganizzazione) a rendere necessaria la copertura degli oneri derivanti dal servizio degli interessi per tutto l'arco di tempo previsto dai piani di ammortamento; pertanto, la previsione di impegni finanziari fino al 1988, è una mera conseguenza tecnica dei moduli di intervento previsti dalla legge medesima.

Un analogo discorso, prosegue l'oratore, vale anche per il rifinanziamento del fondo presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni, rifinanziamento che si appalesa assolutamente necessario alla luce dell'andamento della nostra bilancia commerciale. Dopo essersi dichiarato favorevole all'aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa, esprime invece perplessità in ordine all'incremento del fondo di dotazione della GEPI non finalizzato ad obiettivi precisi di intervento sui quali il Parlamento deve poter preventivamente esprimere valutazioni sufficientemente approfondite.

A questo punto, il senatore Alessandrini comunica che la Commissione industria ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, con alcune osservazioni. In particolare, la Commissione raccomanda di contenere in un arco temporale più breve il rifinanziamento della legge n. 464, mentre esprime riserve sulla decisione di riattivare la legge n. 1470.

La Commissione industria inoltre propone di destinare una parte dei finanziamenti del settore artigianale all'aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa.

Il senatore Cucinelli, a nome del Gruppo socialista, si dichiara nettamente contrario al rifinanziamento delle leggi nn. 464 e 1470 nonché all'incremento del Fondo presso il Mediocredito centrale di cui al punto 5) del decreto-legge. Preannuncia quindi un emendamento soppressivo dei numeri 1), 2) e 5) dell'articolo 1. Si dichiara invece favorevole, in linea di massima, all'aumento del fondo di dotazione della GEPI e a nuovi finanziamenti all'artigianato.

Propone comunque una breve sospensione rilevando che potrebbe esser ancora possibile trovare un punto di incontro su alcuni limitati aspetti, a carattere più urgente, in materia di riordinamento dei meccanismi di intervento per la riconversione industriale: in questo senso, prospetta l'eventualità di costituire una Sottocommissione che valuti rapidamente le possibilità di accordo.

Il senatore De Vito ricorda di aver preannunciato nella precedente seduta che si sarebbe fatto carico di presentare emendamenti volti a trasferire nel decreto-legge le misure più qualificanti in tema di riconversione industriale proprio in considerazione del mancato accordo col Gruppo socialista sulla proposta del ministro Donat-Cattin. Si dichiara pertanto fortemente meravigliato delle affermazioni del senatore Cucinelli in quanto, proprio questa mattina, un autorevole esponente del Gruppo socialista gli aveva ribadito la netta contrarietà a procedere nella direzione indicata dal Ministro dell'industria. Comunque, prosegue il senatore De Vito, se esiste ancora uno spazio di trattativa, sarà bene prenderlo in considerazione, poichè il Gruppo della democrazia cristiana rimane tuttora assolutamente convinto della opportunità di affrontare immediatamente il nodo della riconversione industriale. In questo senso si dichiara favorevole alla proposta di una breve sospensione.

Il senatore Colajanni ribadisce che per procedere nel senso indicato dal ministro Donat-Cattin sarebbe stato necessario pervenire ad

un sostanziale consenso tra tutti i Gruppi parlamentari, consenso che fino a questo momento non è stato obiettivamente raggiunto, e per il quale i comunisti non intendono forzare le cose; fa presente comunque che qualsiasi ipotesi di allargamento sostanziale dell'ambito del decreto-legge deve essere affrontata immediatamente, prima che si entri nel clima elettorale. Si dichiara pertanto anch'egli favorevole alla proposta di sospensione avanzata dal senatore Cucinelli.

Il presidente Caron osserva che allo stato non è possibile ipotizzare alcun accordo sostanziale dal momento che mancano i rappresentanti del Partito repubblicano e del MSI-Destra nazionale: pertanto, appare opportuno proseguire nell'esame del decreto-legge, introducendo le eventuali modifiche che la Commissione ravviserà necessarie.

Il senatore Brosio osserva che da parte del Gruppo liberale non vi sarebbe alcuna obiezione all'introduzione di modificazioni di carattere sostanziale nel decreto-legge, purchè esse riposino su di un accordo politico tra tutte le forze, accordo che, al momento, non appare realizzato.

Comunque, se la Commissione intendesse orientarsi in questo senso, sarebbe necessario un congruo tempo di riflessione per approfondire la delicata materia.

Il relatore Carollo, dal canto suo, suggerisce di chiudere stamane la discussione generale per proseguire nel pomeriggio l'esame degli articoli del decreto-legge.

Replica agli oratori intervenuti il ministro Donat-Cattin. L'oratore fa presente che la decisione di ritirare il precedente decreto-legge n. 128, per far rifluire in un nuovo decreto-legge gli emendamenti preannunciati dal Governo nel corso della precedente seduta, ha inteso risolvere le perplessità di ordine costituzionale avanzate da più parti: comunque resta prioritaria per il Governo l'esigenza di non interrompere i flussi di credito agevolato al settore industriale, dal momento che non è stato possibile ottenere il consenso della Commissione per una modificazione qualitativa della vigente legislazione in materia, come proposto dallo stesso Governo.

Dopo aver avvertito che non appare necessario provvedere ad un rifinanziamento della legge n. 623, in quanto esistono già fondi sufficienti per il 1976, il Ministro dell'industria passa ad illustrare i meccanismi operativi della legge n. 464: fa presente che gli impegni finanziari previsti fino al 1988 dal punto 1) dell'articolo 1 del decreto-legge sono collegati automaticamente alla necessità di coprire gli oneri derivanti dal servizio degli interessi dei mutui concessi. Ricorda comunque che sulla legge n. 464 esistono domande per oltre 550 miliardi di capitale finanziabile, 350 dei quali collegati a nuove operazioni; fa presente altresì che la maggior parte di tali nuovi interventi sono collegati a precedenti accordi con le organizzazioni sindacali, volti a risanare alcuni punti di crisi già bene individuati. Inoltre i nuovi stanziamenti previsti tengono conto in qualche modo anche del processo inflazionistico.

Dopo aver rilevato l'opportunità di garantire nuovi stanziamenti anche per la legge n. 1470, per la quale sono state avanzate domande per oltre 900 miliardi, il ministro Donat Cattin elenca particolareggiatamente tutti i punti di crisi per i quali è previsto l'intervento della GEPI. In particolare, ricorda che con il 30 settembre del corrente anno cesserà l'intervento ponte della IPO, per cui entro tale data la GEPI deve essere messa in condizioni di trovare una soluzione gestionale alla situazione di crisi di tutta una serie di aziende. In questo senso, osserva che, ove non intervenisse il rifinanziamento del fondo di dotazione GEPI, per gli anni 1976 e 1977 insorgerebbero enormi complicazioni con gravissime conseguenze anche sul piano occupazionale.

Sottolineata infine l'esigenza di un ulteriore sostegno al settore dei crediti all'esportazione, il Ministro, concludendo, auspica che la Commissione faccia ogni possibile tentativo per trovare un punto d'accordo al fine di varare perlomeno gli aspetti essenziali delle note misure sulla riconversione industriale. In questo senso l'oratore sottolinea la responsabilità politica di quelle forze che hanno impedito la soluzione sostanziale del pro-

blema, riversando sulle spalle del Paese dissenso e contrasti che sarebbe stato invece opportuno superare.

Il presidente Caron, raccogliendo il suggerimento avanzato da più parti, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,45, viene ripresa alle ore 19,45).

La Commissione passa all'esame degli articoli del decreto-legge da convertire.

Il senatore Cucinelli illustra un emendamento a sua firma soppressivo del punto 1) dell'articolo 1: dopo che il senatore Colajanni si è pronunciato in senso favorevole, l'emendamento posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Il senatore Brosio dichiara quindi di ritirare l'emendamento soppressivo degli stanziamenti per gli anni finanziari dal 1978 al 1988 da lui presentato allo stesso punto 1).

Vengono successivamente illustrati tre emendamenti, di eguale tenore, soppressivi del punto 2) dell'articolo 1: sono presentati dai senatori Bacicchi ed altri, dal senatore Cucinelli e dal senatore Brosio. Il relatore Carollo e il sottosegretario Cristofori si dichiarano contrari a tale soppressione, che non è accolta dalla Commissione.

Viene successivamente preso in esame un altro emendamento del senatore Brosio aggiuntivo di un punto, dopo il punto 2) dell'articolo 1, al fine di aumentare lo stanziamento di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623. Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Brosio il ministro Donat-Cattin dichiara che la disponibilità residua dei fondi di cui alla suddetta legge è tale da consentire per il 1976 investimenti assistiti dell'ordine di lire 1.400 miliardi e si riserva di fornire ulteriori notizie in merito in sede di discussione in Assemblea. L'emendamento, successivamente, messo ai voti, è respinto.

Parimenti non è accolto un altro emendamento del senatore Brosio soppressivo del secondo comma del punto 3), dopo che si sono dichiarati contrari il senatore De Vito, il relatore Carollo e il Ministro.

Il senatore De Vito illustra quindi un proprio emendamento al punto 3), volto ad aumentare di 100 miliardi il Fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane (tale emendamento — egli dice — vuol tenere conto dei suggerimenti avanzati dalla Commissione industria). Seguono interventi del presidente Caron e dei senatori Carollo e Ripamonti in merito alla copertura del maggior onere finanziario conseguente a tale emendamento; il ministro Donat-Cattin dichiara che il Governo si riserva di pronunciarsi in Aula circa la sussistenza della copertura stessa.

Dopo che il senatore De Vito ha dichiarato di ritirare l'emendamento stesso riservandosi di ripresentarlo all'Assemblea al fine di precisare la copertura, il senatore Bacicchi, prendendo lo spunto da tale questione, ricorda come in sede di esame del bilancio il Partito comunista avesse già suggerito un aumento della previsione di entrata del capitolo 1026 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 e come tale proposta fosse stata respinta dalla maggioranza mentre ora si ricorre all'aumento della previsione di entrata di tale capitolo per la copertura degli oneri di cui all'articolo 1; rileva quindi criticamente che la Commissione non è posta in grado di sapere a quanto ammontino le entrate effettive dello Stato.

Il senatore Brosio illustra quindi un suo emendamento al primo comma del punto 4) dell'articolo 1, volto a limitare alla prima *tranche*, relativa al 1976, il concorso dell'IMI, dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI all'aumento del capitale della GEPI; mentre dichiara di ritirare un altro emendamento presentato in via subordinata al precedente volto a dimezzare gli stanziamenti previsti a tal fine per i due anni 1976 e 1977. Il relatore alla Commissione si dichiara contrario; così pure il ministro Donat-Cattin che si sofferma ad illustrare l'entità degli interventi che si prevedono necessari per il solo 1976 (un elenco dei quali viene da lui depositato alla Presidenza). La Commissione respinge quindi lo emendamento del senatore Brosio, mentre accoglie un emendamento, di carattere for-

male, presentato dal Governo, all'ultimo comma dello stesso punto 4).

Viene successivamente respinto un emendamento del senatore Cucinelli soppressivo del punto 5) dell'articolo 1, dopo che il senatore Bacicchi si è dichiarato favorevole, mentre contrari si dicono il relatore e il Governo.

Il senatore Brosio illustra quindi tre emendamenti a sua firma relativi allo stesso punto 5) dell'articolo 1.

Con il primo si vuole limitare alla cifra di 100 miliardi, da riferirsi soltanto all'anno 1976, l'incremento del fondo costituito presso il Mediocredito centrale per contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito. Il secondo emendamento aumenta da 70 a 134 miliardi la somma assegnata al suddetto fondo per contributi in conto interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie.

Il terzo emendamento, infine, modifica, in relazione alle mutate previsioni di spesa conseguenti ai precedenti emendamenti lo stanziamento relativo.

Dopo interventi del senatore Ripamonti e del ministro Donat-Cattin, il senatore Brosio dichiara di ritirare il primo emendamento; il secondo, messo ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, non viene accolto. Conseguentemente il terzo emendamento risulta precluso.

La Commissione approva infine l'articolo 1 con l'emendamento al punto 4) presentato dal Governo.

Viene quindi accolto l'articolo 2 senza emendamento.

In sede di esame dell'articolo 3 il Ministro dell'industria, dietro richiesta del senatore Brosio, fornisce chiarimenti circa le innovazioni che gli articoli 3 e 4 arrecano ai criteri contenuti nella legge 6 ottobre 1971, n. 853. Il senatore Brosio, rilevando l'opportunità che venga chiarito che la normativa in parola si sostituisce a quella dell'articolo 14 della predetta legge (abrogato dal successivo articolo 5) e ciò anche in relazione al riferimento a tale norma contenuto nelle recenti disposizioni sul Mezzogiorno, si riser-

va di presentare eventualmente all'Assemblea un emendamento in proposito.

Gli articoli 3 e 4 sono quindi accolti senza emendamenti.

Successivamente il senatore De Vito illustra un proprio emendamento, aggiuntivo all'articolo 5, con il quale si riaprono i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1971, n. 1101 in considerazione del fatto che sussistono, sui fondi previsti da tale legge per la ristrutturazione dell'industria e dell'artigianato tessile, disponibilità non ancora utilizzate. Il relatore Carollo si dichiara favorevole, mentre il ministro Donat-Cattin si rimette alla Commissione, che successivamente approva l'emendamento.

Gli articoli 6 e 7 del decreto-legge sono quindi accolti senza emendamenti.

Infine la Commissione conferisce al senatore Carollo il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge, con le modificazioni sopra apportate.

La seduta termina alle ore 20,45.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1976

Presidenza del Presidente

CARON

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Abis.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, concernente finanziamento delle spese elettorali » (2596), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Riferisce il senatore Rebecchini. Il relatore chiarisce che il decreto-legge intende dare attuazione al disposto della legge n. 195

del 1974, concernente il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, essendosi realizzate le condizioni per l'erogazione del concorso nelle spese elettorali dei partiti medesimi, prevista dall'articolo 1 della citata legge.

Dopo aver sottolineato il valore degli obiettivi di moralizzazione della vita politica che ispirarono l'introduzione del principio del finanziamento pubblico dei partiti, il relatore analizza in particolare i modi in cui si realizza la copertura finanziaria complessiva della maggiore spesa derivante dalle prossime consultazioni elettorali, spesa valutata in lire 70 miliardi di lire, ivi compresi i 15 miliardi ai partiti politici.

Intervengono quindi i senatori Bollini, Brosio e De Vito, tutti favorevoli al provvedimento.

Dopo una breve replica del sottosegretario Abis, la Commissione conferisce al senatore Rebecchini il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonchè norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 » (2595), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 1ª Commissione).

Il senatore Colella, estensore designato del parere, illustra le finalità del decreto-legge all'esame, osservando, tra l'altro, che gli oneri derivanti dal provvedimento trovano la necessaria copertura nelle norme contenute nel decreto-legge n. 162, esaminato dalla Commissione in sede referente.

Senza discussione, la Commissione incarica il senatore Colella di redigere il parere in senso favorevole.

La seduta termina alle ore 10,40.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1976

Presidenza del Vice Presidente

ALESSANDRINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carenini.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato » (2593).

(Parere alla 5^a Commissione).

Il Presidente illustra ampiamente i punti salienti del decreto-legge, inteso a soddisfare l'esigenza di misure indilazionabili, nell'attuale congiuntura economico-politica, idonee sia ad assicurare la continuità del flusso del credito agevolato per la ristrutturazione industriale, sia a garantire adeguati interventi ai settori sottoposti a particolare tensione, sia a sostenere le attività artigiane, sia, infine, ad incentivare adeguatamente le esportazioni ed a consentire alla GEPI l'inninterrotto svolgimento delle attività istituzionali; conclude chiedendo al rappresentante del Governo notizie e chiarimenti sul disegno di legge (la cui formulazione gli appare, peraltro, non impeccabile) e su cui, comunque, esprime avviso favorevole in linea di massima.

A nome del Gruppo comunista il senatore Mancini, rilevato che il provvedimento, nella

sua inorganica formulazione, costituisce la conseguenza ultima di quei mancati, coordinati interventi governativi che fin dall'autunno dello scorso anno la sua parte politica non ha cessato di invocare, sottolinea l'opportunità che nel decreto-legge ci si limiti a stanziare fondi per fronteggiare nel breve termine alcune situazioni di emergenza, evitando di pregiudicare con finanziamenti orientativi le future indispensabili scelte di fondo nei settori interessati.

Il senatore Venanzetti, pur dichiarando di non opporsi al provvedimento, si associa ai rilievi critici del senatore Mancini perchè ritiene che le norme in esame contengano indicazioni ed impegni pluriennali non obiettivamente giustificabili con ragioni di emergenza.

Dopo che il senatore Porro ha chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti, prende la parola il senatore Farabegoli il quale, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, definisce valida l'impostazione del decreto-legge, sottolineando tuttavia l'opportunità di destinare parte dei 380 miliardi, stanziati al punto 3) dell'articolo 1 a favore del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito in pro delle imprese artigiane, al Fondo di dotazione dell'Artigiancassa.

Successivamente, dopo interventi dei senatori Porro e Berlanda, prende la parola il sottosegretario Carenini, che fornisce alla Commissione notizie ed elementi di giudizio, ribadendo l'esigenza della conversione senza modificazioni del decreto-legge il quale, sia nell'impostazione che nelle singole disposizioni, appare pienamente rispondente alle particolari esigenze dei settori industriale e commerciale.

Infine rimane stabilito che, ai sensi dell'articolo 39, terzo comma, del Regolamento, il Presidente comunicherà personalmente alla Commissione di merito il parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 11,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIO-TELEVISIVI**

VENERDÌ 30 APRILE 1976

Presidenza del Presidente
SEDATI

Intervengono il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Orlando e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Salizzoni.

La seduta ha inizio alle ore 9,15.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Il deputato Bogi, in considerazione della complessità dei numerosi argomenti all'ordine del giorno della seduta odierna nonché della particolare urgenza di approvare la regolamentazione dell'accesso, propone che la Commissione passi subito all'esame di questo argomento anche se esso fa parte del terzo punto dell'ordine del giorno.

Dopo una precisazione del ministro Orlando, in ordine alla presumibile durata del suo intervento, precisazione sulla quale interloquiscono il deputato Delfino e il senatore Valenza, il Presidente si riserva di esaminare la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dall'onorevole Bogi, al termine delle comunicazioni del ministro Orlando.

Prende quindi la parola il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il quale sottopone all'esame della Commissione i principali aspetti tecnici dei servizi radio-televisivi, come si presentano ad un anno dall'entrata in vigore della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Premesso che il connotato fondamentale dell'attuale assetto dei servizi radiotelevisivi consiste nella rottura del tradizionale rapporto tra potere esecutivo e diffusione radio-televisiva che tende ad identificare il gestore del potere radiotelevisivo con la stessa

comunità nazionale che, d'altra parte, ne è destinataria e fruitrice; e premesso altresì che il sistema che ne deriva è tale da assicurare la tutela di interessi che si integrano con il potere monopolistico, rileva come sia necessario agire per la più rigorosa difesa del monopolio, reprimendo gli attacchi che ad esso giungono dalla disordinata proliferazione degli impianti ripetitori privati dei programmi televisivi esteri e dalle radio « pirata » che hanno inquinato l'etere in misura non più tollerabile.

La legge di riforma — anche sulla scorta delle decisioni della Corte costituzionale — ha riconosciuto la indispensabilità del monopolio statale dei servizi radiotelevisivi, secondo un tipo di gestione più aperta all'apporto di tutte le correnti culturali e di informazione del Paese, sottraendo nel contempo al regime monopolistico le iniziative private volte all'esercizio di impianti locali televisivi monocali e di ripetitori di programmi esteri e nazionali. Tale sistema tuttavia viene insidiato da vari fattori quali la proliferazione delle cosiddette radio libere, che compongono un vistoso fenomeno di privatizzazione « selvaggia » dell'etere, operando al di fuori di qualsiasi disciplina e su lunghezze d'onda spesso interferenti con i servizi pubblici nazionali e di Stati confinanti con l'Italia. Tale fenomeno non è soltanto un illecito da reprimere, ma un problema politico che richiede una risposta politica.

Altro non trascurabile fattore è quello della « disaffezione » del pubblico italiano al servizio televisivo nazionale e della propensione del pubblico stesso per trasmissioni provenienti dall'estero: il che accade non tanto per la bontà dei programmi, quanto perchè questi sono in colore mentre i nostri sono in « bianco e nero ».

Per porre un rimedio a tutto ciò, è indispensabile, ad avviso del Ministro, anzitutto promuovere il rispetto della legge ogni qualvolta iniziative illegittime possano recare turbative al corretto svolgimento dei servizi di radiocomunicazione; occorre poi elevare il livello qualitativo del servizio pubblico mediante l'ulteriore estensione ed il miglioramento delle reti e degli impianti, ed inoltre occorre procedere al più presto alla rea-

lizzazione della terza rete televisiva, ed introdurre il colore nelle trasmissioni televisive.

Per quanto in particolare riguarda il problema dei ripetitori privati di programmi esteri, il ministro Orlando sottolinea che il Comitato interministeriale, all'uopo costituito, ha predisposto una bozza di piano nazionale di ripartizione delle frequenze da sottoporre al parere del Consiglio superiore tecnico, delle poste e telecomunicazioni e dell'automazione, distintamente per la radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza, per la radiodiffusione televisiva e per la radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza. Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il Comitato, al cui lavoro ampio e scrupoloso ritiene doveroso esprimere un vivo apprezzamento, si può affermare che — al momento — possono essere concessi temporaneamente ai ripetitori privati parte dei canali della banda V non necessari per la terza rete, ma previsti per la quarta rete, fermo rimanendo il diritto dei privati ad avere comunque assicurato l'esercizio del mezzo. Ricorda d'altronde, che nelle apposite sedi internazionali si sta studiando, con la partecipazione anche di funzionari italiani, l'impiego delle onde centimetriche e millimetriche per la radiodiffusione via satellite, la cui utilizzazione — che si prevede possa avvenire entro pochi anni — porterà all'ampliamento della disponibilità di frequenze attribuite alla regione europea, consentendo di superare l'attuale fase di limitatezza.

Informa inoltre che delle 600 domande di autorizzazione di ripetitori privati, presentate in ottemperanza all'articolo 44 della legge n. 103 del 1975, circa 400 utilizzano frequenze non destinate al servizio di radiodiffusione ma a servizi diversi. Solo pochi di questi ripetitori, d'altra parte, sono risultati, a seguito degli accertamenti ministeriali, conformi ai requisiti, previsti dall'articolo 38 della legge di riforma e del relativo Regolamento di esecuzione, necessari per il rilascio delle autorizzazioni. In considerazione di ciò e degli obblighi discendenti dalla legge, il Ministero ha provveduto a diffidare gli inadempienti e nel contempo ha posto a loro disposizione apposite frequenze di telecomando per interrompere i programmi, non appena appaiono

sugli schermi inserti pubblicitari (la cui ritrasmissione — come è noto — è vietata dalla legge). Qualora i privati non provvedano in tal senso, il Ministero è orientato verso l'imposizione coattiva di tale sistema, pur scontando alcuni aspetti negativi di una soluzione, quale il sospetto che si tratti di una sorta di controllo sui programmi; chiede quindi che la Commissione voglia esprimersi sulla esposta linea del Governo.

Per quanto riguarda i ripetitori di programmi nazionali, la società RAI ha fatto di recente pervenire il prescritto parere su un primo lotto di domande, per le quali, non appena completati gli adempimenti istruttori, si provvederà al rilascio delle relative autorizzazioni.

Passando al problema delle cosiddette radio libere, il Ministro fa presente che, a fronte di una limitata richiesta di stazioni TV via cavo, connessa anche al maggior costo di questa rispetto alla « via etere », si deve registrare una proliferazione di iniziative di installazioni di emittenti radiofoniche, con limitata potenza di emissione, le quali si autogiustificano sull'erroneo presupposto che la legge di riforma abbia voluto liberalizzare gli impianti che, stante l'ambito locale, non inciderebbero sul monopolio. L'Amministrazione ha provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria i casi dei quali è venuta a conoscenza per un complesso di circa 400 denunce nei confronti di emittenti libere. Ciò ha dato luogo al formarsi di una discorde giurisprudenza, in quanto, in genere, i pretori non hanno adottato provvedimenti cautelari immediati, sulla base di argomentazioni giuridico-costituzionali che hanno comportato anche il rinvio di taluni procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale. Si profila quindi il problema della linea di condotta che gli organi dello Stato debbono seguire: l'Amministrazione si è avvalsa finora delle potestà conferitele in materia, ma di fronte alla citata giurisprudenza nonchè alla proliferazione in atto delle radio « pirata », incontra difficoltà nella repressione anche perchè l'organo preposto alla tutela, denominato « Escopost », ha una limitata disponibilità di personale che non ne favorisce l'azione. Ciò

nonostante sono state promosse 403 inchieste ispettive di cui 194 concluse con l'accertamento di responsabilità penali. Concludendo su questo argomento, il Ministro precisa che il suo dicastero può intervenire nei confronti di queste iniziative mediante: interferenza con segnali convenzionali su tutte le frequenze delle emittenti abusive; disattivazione di quelle emittenti che recano disturbo ad altri servizi pubblici e privati di telecomunicazioni; disattivazione delle emittenti che impiegano frequenze non destinate ai servizi di radiodiffusione.

Conferma infine che anche in relazione all'eventuale prossimo periodo elettorale, la amministrazione delle poste farà ricorso a tutti i mezzi disponibili per impedire che si alteri illegittimamente l'equilibrio dell'accesso ai mezzi radiotelevisivi.

Il Ministro si sofferma quindi sul problema della introduzione delle trasmissioni a colori, che, sulla base delle Convenzioni, la concessionaria è impegnata ad effettuare a partire dal prossimo 8 agosto.

Al riguardo, rilevato nuovamente il pericolo della disaffezione del pubblico verso le nostre trasmissioni in « bianco e nero », il Ministro sottolinea gli aspetti economici della questione, ed in particolare il fatto che, nella situazione di attesa che l'industria nazionale del settore radiotelevisivo attraversa per la mancanza di decisioni in merito, la produzione estera — soprattutto tedesca — sta invadendo il mercato italiano: e ciò indubbiamente aggrava la situazione dell'industria italiana che già di per sé versa in condizioni preoccupanti.

Il Ministro osserva inoltre che l'introduzione del colore non può essere ormai considerata come un incentivo ai consumi voluttuari, rappresentando solo un normale ampliamento della gamma disponibile di un prodotto (gamma che per altri beni, in particolare le automobili, è molto più vasta), nè può determinare un vero e proprio ampliamento dei consumi nel settore, giacché qui il mercato è in fase regressiva.

Altra circostanza da tenere presente, aggiunge il Ministro, è che la Concessionaria ha in corso di realizzazione gli adempimenti previsti dall'articolo 16 della Conven-

zione, i quali importano maggiori oneri per la Concessionaria medesima calcolati in circa 30 miliardi; sicchè la mancata introduzione del colore determinerebbe la non utilizzazione degli investimenti operati.

Il Ministro sottolinea infine che, in mancanza di una nostra televisione a colori, si allargherà l'ambito delle sperequazioni fra il nord e il sud del territorio nazionale, poichè soltanto il nord può fruire dei programmi esteri a colore.

Il ministro Orlando osserva a questo punto come le considerazioni svolte non gli impediscano comunque, in linea di principio, di condividere il punto di vista dei sindacati, secondo cui l'introduzione della televisione a colori non risolve di per sé i problemi di fondo esistenti nel comparto industriale elettronico ed elettrotecnico.

Esistono infatti, in proposito, nodi di maggiore ampiezza, al cui scioglimento sono attualmente impegnati, anche attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali, i Ministeri dell'industria e del commercio con l'estero, oltre che lo stesso Ministero delle poste il quale ha già previsto un colloquio con i sindacati per il 10 maggio prossimo. Il fatto è — conclude il Ministro — che il colore avrebbe dovuto essere introdotto non da ora, ma in concomitanza con l'adozione di esso da parte degli altri Paesi della Comunità europea (anni 1966-1967). Ma il ritardo non può ancora protrarsi se non con un rischio anche maggiore.

Il Ministro chiede infine che la Commissione voglia pronunciarsi in ordine alle iniziative del Ministero riguardanti: il perseguimento di tutte le attività che si pongono in contrasto con la disciplina legislativa del settore radiotelevisivo anche avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 195 del codice postale di intervenire in via amministrativa per il sequestro degli impianti illegittimi; l'uso di mezzi tecnici volti a disturbare le emittenti radiofoniche « pirate »; il potenziamento dei mezzi e delle strutture per rendere più efficace l'azione dell'Escopost anche in considerazione della pratica impossibilità di avvalersi delle forze di polizia; la cancellazione degli inserti pubblicitari dai programmi televisivi

stranieri mediante l'impiego di mezzi tecnici di spegnimento; l'introduzione del colore nelle trasmissioni televisive del servizio pubblico nazionale a partire dal 1° luglio prossimo venturo.

Il Presidente ringrazia il Ministro per la sua ampia esposizione ed avverte che, a causa dell'inizio in Aula delle votazioni per la nomina di un giudice costituzionale, la seduta deve essere sospesa.

Il deputato Bogi rinnova la sua richiesta, avanzata ad inizio di seduta, di inversione dell'ordine del giorno. I deputati Delfino e Bubbico invitano il deputato Bogi a non insistere nella richiesta, poichè il dibattito sulle comunicazioni del Ministro, dovendo in realtà concludersi con una pronuncia della Commissione sul solo problema del colore — essendo gli altri problemi suscettibili di più pacata riflessione — potrà svolgersi in termini molto ristretti e tali comunque da non provocare ritardi nell'approvazione della disciplina dell'accesso.

Il Presidente sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 11,20).

Il Presidente comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Picchioni, in sostituzione del deputato Antoniozzi, dimissionario; apre quindi la discussione sulle comunicazioni del Ministro.

Il deputato Delfino rileva che dall'esposizione del Ministro emerge una sorta di dichiarazione di guerra del Ministero e della RAI contro le emittenti abusive. Quanto alle motivazioni politiche di questo atteggiamento esse sono da rinvenire, a suo avviso, nella prossima campagna elettorale che potrebbe essere fastidiosamente toccata dalla presenza di emittenti abusive. Rileva, peraltro, che è emerso un altro fattore: il monopolio pubblico è stato giustificato dalla Corte costituzionale con una presunta limitatezza delle frequenze attribuite all'Italia, limitatezza sconfessata dalla presenza di oltre 400 radio libere che usufruiscono di altrettante frequenze

Il deputato Delfino prosegue affermando che, in realtà, la lottizzazione avvenuta nell'ambito della RAI condiziona negativamente l'esercizio del monopolio pubblico. È necessario, quindi, a prescindere dal problema delle radio private, rivedere la legge di riforma per evitare questi effetti negativi.

Si dichiara pertanto contrario ad un voto di condanna delle radio private italiane quando, nel contempo, nulla si fa nei confronti delle emittenti straniere che, tra l'altro, trasmettono inserti pubblicitari. È peraltro da considerare che le televisioni straniere trasmettono anche programmi a colore per cui diventa discriminatorio, oltre che ipocrita, obbligare la televisione italiana alle trasmissioni in bianco e nero, bloccando così il relativo mercato. Si dichiara, quindi, favorevole alle proposte del Ministro sull'inizio delle trasmissioni a colore.

Si apre a questo punto una breve discussione su una proposta del deputato Bogi intesa a sospendere il dibattito sulle comunicazioni del Ministro ed a riprenderlo dopo l'approvazione della disciplina dell'accesso. Intervengono i deputati Galluzzi (favorevole alla proposta), Delfino, Bubbico, Achilli e Bogi, dopodichè il Presidente dispone la prosecuzione del dibattito sulle comunicazioni del Ministro.

L'onorevole Baldassarri ritiene che i motivi addotti dal Governo a sostegno dell'introduzione delle trasmissioni a colore — e cioè la necessità di ovviare alla concorrenza delle trasmissioni straniere nonchè l'urgenza di superare la crisi del settore — non siano abbastanza validi. È mancato nella relazione qualsiasi riferimento alla situazione economica generale. La vera causa della crisi delle aziende italiane va ricercata infatti nella scarsa diversificazione produttiva delle stesse. Rilevato ancora che l'introduzione del colore comporterebbe altresì uno squilibrio nella bilancia dei pagamenti, conclude esprimendo parere contrario, a nome del gruppo comunista, sulla proposta del Ministro.

Per l'onorevole Fracanzani l'esplosione dell'utenza delle televisioni straniere è da attribuire al mancato rispetto del divieto delle inserzioni pubblicitarie che pure è previsto dalla legge di riforma. Concorda con il Mi-

nistro che il problema delle radio libere debba essere considerato problema politico, ma ad esso una risposta esiste ed è l'immediata attuazione di un ampio ed effettivo decentramento, con il potenziamento delle voci locali al quale potrà pure accompagnarsi un'azione finalmente decisa ed impegnata nei confronti delle emittenti private, a difesa del monopolio.

Non può trascurarsi infine la presa di posizione espressa al riguardo dalle associazioni sindacali: alla luce delle loro preoccupazioni si chiede se non sia il caso di rinviare la decisione finale ad un momento successivo agli incontri del Ministro delle poste e telecomunicazioni con le organizzazioni sindacali che certamente serviranno a far sì che posizioni in parte divergenti possano trovare un punto d'accordo, e ad evitare che l'introduzione del colore comporti il sacrificio della produzione italiana degli apparecchi televisivi a vantaggio di quella delle società multinazionali.

L'onorevole Bogi ritiene, dal canto suo, che esistano accorgimenti tecnici dei quali servirsi al fine di riportare in bianco e nero le trasmissioni a colori delle televisioni estere. Quanto al problema delle emittenti locali abusive ritiene che una definitiva decisione nel merito importi la conoscenza di una mappa di utilizzo ottimale delle frequenze disponibili. Chiede infine l'attuazione della legge di riforma per la parte che vieta la pubblicità nelle emittenti estere.

Il deputato Bubbico, consentendo con la relazione del Ministro, ribadisce che contro il fenomeno delle radio private è necessario usufruire di tutti gli strumenti che l'attuale normativa predispone. L'eventuale contraria giurisprudenza e l'eccessiva proliferazione di emittenti pongono peraltro dei problemi che difficilmente possono trovare soluzione nell'attuale legislatura, mentre la valutazione delle richieste dei sindacati e della situazione dell'industria italiana del settore esulano dalla competenza di questa Commissione, investendo quella di altri organi anche parlamentari. Su queste premesse, presenta ed illustra una risoluzione di consenso alle proposte del Ministro.

Dopo interventi del senatore Valori, che si dichiara contrario alla risoluzione Bubbico riscontrandone un carattere contraddittorio, e del deputato Delfino, che si dichiara favorevole, il Presidente pone in votazione il seguente testo, che viene approvato:

La Commissione,

udite le dichiarazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a nome del Governo sullo stato del monopolio televisivo,

per quanto riguarda la specifica questione dell'introduzione del colore, sottolinea trattarsi di un problema implicante aspetti più generali di politica economica, da valutarsi, come prescritto dalla legge di riforma, nelle sedi proprie,

per lo specifico aspetto di misura idonea alla difesa del monopolio rispetto alle trasmissioni televisive estere in crescente ascolto in ogni parte d'Italia, non può esprimere parere contrario all'inizio delle trasmissioni a colore, nei limiti previsti dalla convenzione Stato-RAI, e a partire dall'8 agosto 1976, data fissata dalla Convenzione medesima,

invita il Governo:

alle valutazioni più generali di ordine economico nelle sedi proprie.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULL'ACCESSO, SULL'INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA E SULLE TRIBUNE.

Il Presidente avverte che, se non vi sono osservazioni, si passerà ora all'esame non già del secondo punto dell'ordine del giorno, relativo alla SIPRA, ma del terzo punto, che comprende fra l'altro la regolamentazione dell'accesso. Senza discussione, così rimane stabilito.

Il Presidente ricorda le ragioni di connessione che hanno suggerito all'ufficio di Presidenza di disporre che presso i vari organi della Commissione le tematiche relative alle Tribune, all'accesso ed agli indirizzi per l'informazione radiotelevisiva fossero esaminate in parallelo, onde consentire

poi alla Commissione plenaria un esame contestuale delle soluzioni proposte.

Nell'accingersi pertanto a dare la parola prima all'onorevole Bogi, presidente della sottocommissione per l'accesso, e poi all'onorevole Achilli, coordinatore del Gruppo di lavoro per gli indirizzi, fa presente — per quanto attiene alle Tribune — che l'attuale momento politico, contrariamente alle apparenze, non consiglia di dare la precedenza allo esame di Tribune per il *referendum* bensì all'esame di Tribuna elettorale, anche se ragioni di carattere formale fanno dubitare dell'opportunità di iniziare fin da oggi la discussione su quest'ultima Tribuna.

Il deputato Achilli ricorda che è testè pervenuto a tutti i membri della Commissione un telegramma del dottor Marco Pannella il quale, nella qualità di rappresentante del partito radicale, chiede di essere ascoltato dalla Commissione prima delle deliberazioni in materia di accesso, di informazione radiotelevisiva e di Tribune che la Commissione stessa oggi adotterà. Osserva che tale richiesta costituisce un fatto politico che, a suo avviso, non è possibile ignorare.

Il Presidente rileva che, ai termini di Regolamento, la richiesta in questione dovrebbe tradursi in una proposta di integrazione dell'ordine del giorno della seduta in corso, nel quale non è prevista alcuna audizione. Tale proposta può essere avanzata dal rappresentante di un Gruppo politico e sarebbe accolta se approvata a maggioranza qualificata dei presenti.

Il deputato Achilli propone formalmente l'iscrizione all'ordine del giorno dell'audizione del dottor Pannella.

Ai senatori Santalco e Carollo ed ai deputati Delfino e Roberti i quali sollevano vari problemi procedurali circa la proposta dell'onorevole Achilli, il Presidente precisa che il Regolamento della Commissione rinvia, per quanto non direttamente disciplinato, ai principi comuni dei Regolamenti della Camera e del Senato. Sulla proposta di integrazione dell'ordine del giorno della seduta in corso occorre pertanto fare riferimento ai Regolamenti delle due Camere i quali per altro contengono alcune difformità. Entrambi consentono infatti che la

richiesta sia avanzata dal rappresentante di un Gruppo prima che si passi all'esame di uno dei punti dell'ordine del giorno, ed entrambi stabiliscono la maggioranza qualificata per l'accoglimento della proposta, nonché una discussione limitata intorno ad essa; mentre però il Regolamento del Senato prevede la votazione palese e la maggioranza di 2/3 dei presenti, il Regolamento della Camera prevede lo scrutinio segreto e la maggioranza di 3/4.

Si apre quindi una discussione (relativa al momento in cui procedere alla votazione per lo svolgimento dell'audizione), alla quale partecipano il deputato Bubbico, che propone di procedervi dopo l'esaurimento del punto dell'ordine del giorno concernente l'accesso, l'informazione e le Tribune; l'onorevole Achilli, il quale suggerisce invece di effettuarla prima di tale esaurimento; l'onorevole Galluzzi, che si associa al suggerimento dell'onorevole Achilli; l'onorevole Bogi, il quale non ritiene che le informazioni acquisite attraverso l'audizione in questione potrebbero in alcun modo incidere sul contenuto della disciplina dell'accesso e pertanto è contrario ad anteporre tale audizione all'esame di questa disciplina; il deputato Trombadori, che pur consentendo con gli argomenti dell'onorevole Bogi, ritiene politicamente opportuno porre immediatamente ai voti la proposta Achilli.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Bubbico e Delfino e del senatore Cavalli, il Presidente avverte che, qualora non si raggiunga un accordo unanime sulla proposta dell'onorevole Achilli, ed occorra passare ai voti, è necessario scegliere se avvalersi della disciplina prevista dall'articolo 27 del Regolamento della Camera ovvero di quella stabilita dall'articolo 56 del Regolamento del Senato.

Pone pertanto ai voti l'adozione dell'articolo 27 del Regolamento della Camera con l'intesa che, se essa sarà respinta, si intenderà adottato l'articolo 56 del Regolamento del Senato. La Commissione accoglie l'adozione delle norme del Regolamento della Camera.

Dopo un intervento dell'onorevole Roberti, il quale protesta per l'eccessivo spazio

che la Commissione concede ai radicali, intervengono in ordine ai vari aspetti dell'eventuale audizione, ed in ispecie a proposito del momento in cui effettuarla, i deputati Bubbico, Fracanzani, Achilli, Galluzzi, Righetti e Belci; dopodichè il Presidente, per favorire il raggiungimento di una intesa unanime, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 13,15, è ripresa alle ore 14,10).

Il presidente comunica che nel corso della sospensione, tutti i gruppi hanno concordato di proseguire nell'esame della materia all'ordine del giorno e di procedere all'audizione del dottor Pannella alle ore 17.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Il Presidente dà pertanto la parola all'onorevole Bogi perchè riferisca sulla conclusione dei lavori della Sottocommissione da lui presieduta, relativamente alla disciplina dell'accesso.

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO.

Il deputato Bogi, Presidente della Sottocommissione permanente per l'accesso, illustra anzitutto l'iter che ha condotto alla elaborazione della proposta di regolamento, che viene oggi all'esame della Commissione.

In proposito egli ricorda che la Sottocommissione si è costituita nella seduta del 21 gennaio 1976. In tale occasione fu nominato un Comitato ristretto per l'elaborazione del Regolamento per l'accesso, che iniziava sollecitamente l'attività. Sull'andamento dei lavori della Sottocommissione doveva influire la successiva decisione del 29 gennaio 1976 presa dall'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi. In questa data l'Ufficio di Presidenza decideva infatti di affrontare e risolvere preliminarmente alla elaborazione, da parte della Sottocommissione, della proposta di Regolamento per l'accesso i problemi delle interconnessioni tra l'accesso, le Tribune e l'informazione resa dalla Concessionaria. Tale risultato si sarebbe dovuto conseguire

mediante la predisposizione di una disciplina di questi ultimi due settori.

Dopo circa quaranta giorni, in data 9 marzo 1976, l'Ufficio di Presidenza allargato affidava invece alla Sottocommissione il compito di condurre a termine la elaborazione del Regolamento per l'accesso, nell'intento di risolvere attraverso di esso i problemi insorgenti dalle citate interconnessioni dell'accesso con la materia delle Tribune e dell'informazione.

In data 22 aprile 1976 la Sottocommissione, dopo avere tra l'altro sentito i rappresentanti delle Regioni e dei sindacati CGIL, CISL, UIL, CISNAL e CIDA, era in grado di licenziare la proposta di Regolamento per l'accesso al mezzo radiotelevisivo.

Passando ad illustrare tale proposta, sulla quale oggi la Commissione plenaria è chiamata a pronunciarsi ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento, il deputato Bogi osserva come essa abbia richiesto uno sforzo notevole sia per l'impegno legato ad una così delicata materia, sia per i problemi posti da una non sempre perfetta elaborazione della legge di riforma.

Un impegno particolare è stato soprattutto richiesto dalla necessità di armonizzare con la legge l'esigenza riconosciuta da tutti i membri della Sottocommissione di garantire in sede di accesso locale un secondo grado di riesame per le richieste di accesso eventualmente reiette.

L'introduzione di un meccanismo col quale si prevede che contro le decisioni del Comitato regionale si può ricorrere allo stesso Comitato, il quale decide sentita la Conferenza dei Capi Gruppo di ciascun Consiglio regionale, è sembrata ai membri della Sottocommissione l'unica soluzione che si inserisce senza contrasti nel tessuto della legge n. 103 del 1975.

Sempre in tema di accesso locale il deputato Bogi sottolinea la introduzione — collegata ad intuibili esigenze di armonizzazione dei criteri di decisione utilizzati per l'accesso locale con quelli utilizzati per l'accesso in sede nazionale — al secondo comma dell'articolo 7 della disposizione per cui « l'accertamento preventivo operato in sede nazionale della specificazione sociale o cul-

turale o politica e della consistenza organizzativa dei soggetti richiedenti l'accesso in sede nazionale vale anche in sede locale ».

L'oratore esamina quindi i singoli articoli della proposta di Regolamento.

All'articolo 1 — egli osserva — vengono indicate le modalità cui deve essere informata la richiesta di accesso.

Tali modalità sono dettate dalla necessità di individuare con precisione i soggetti richiedenti e gli elementi necessari per procedere alla valutazione della richiesta.

In particolare alla lettera c) è evidenziato il legame logico che deve intercorrere tra la connotazione del soggetto richiedente, cioè la sua natura ed identità, e il programma di accesso proposto.

All'articolo 2 viene disciplinato tutto il meccanismo relativo alla ricezione delle richieste di accesso, al riscontro della loro regolarità formale e alla nomina del relatore.

Sotto quest'ultimo aspetto l'oratore osserva che l'elaborazione di un meccanismo automatico di nomina del relatore risponde ad evidenti esigenze di efficienza dell'operato della Sottocommissione e di garanzia generale per quanto concerne una serena valutazione delle richieste di accesso.

All'articolo 3 — continua l'oratore — si disciplinano alcune modalità tecniche concernenti l'esame delle richieste in sede di Sottocommissione.

All'articolo 4 si integrano per alcuni aspetti le disposizioni dell'articolo 9 del Regolamento con cui la Commissione ha disciplinato la materia dei ricorsi avverso le decisioni della Sottocommissione.

In particolare — sottolinea il Presidente della Sottocommissione — va ricordata la disposizione del primo comma con la quale si stabilisce che i ricorsi e le richieste di riesame devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano. È questo un principio generale — la cui razionalità non è in alcun modo contestabile — cui si informano i ricorsi nel nostro ordinamento. Sulla stessa linea si colloca il divieto di introdurre, in sede di ricorso o di riesame, una nuova o comunque diversa richiesta di accesso.

Un'esigenza di operatività dei piani trimestrali dell'accesso è poi alla base — nota l'oratore — della disposizione per la quale i ricorsi e le richieste di riesame non sospendono l'esecuzione dei piani trimestrali in oggetto.

All'articolo 5 è indicato dettagliatamente il meccanismo in base a cui si determina la decisione sulla richiesta di accesso.

In proposito l'oratore si sofferma tra l'altro sulla disposizione per cui la Sottocommissione deve determinare i tempi minimi di trasmissione per i soggetti ammessi all'accesso in sede locale. Tale disposizione, egli avverte, si ispira alla necessità di evitare che si instauri eventualmente una eccessiva disparità di trattamento tra i soggetti in questione.

All'articolo, 6 oltre ad adempimenti previsti direttamente dalla legge di riforma, sono contenute alcune disposizioni che la Sottocommissione ha ritenuto necessarie al fine di meglio evidenziare il significato dell'ammissione all'accesso.

Tale ammissione — sottolinea il deputato Bogi — non può evidentemente esonerare dal rispetto delle leggi vigenti e dei complessi adempimenti ad esse talvolta connessi; tanto è vero che la legge n. 103 prevede espressamente la designazione di una persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso.

Sempre all'articolo 6 — avverte ancora l'oratore — è reso esplicito un principio che implicitamente risultava dalla legge n. 103: che è compito, cioè, della Sottocommissione la vigilanza sul rispetto degli impegni derivanti dall'ammissione all'accesso nonché sul rispetto di quei principi di correttezza e di osservanza della Costituzione di cui al penultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 103.

Per quanto concerne infine il delicato problema delle rettifiche rese eventualmente necessarie da una trasmissione dell'accesso il deputato Bogi ricorda che la Sottocommissione ha dedicato ad esso l'ultimo comma dell'articolo 6.

Questo comma è stato formulato tenendo conto del fatto che per ogni trasmissione dell'accesso è prevista la designazione di

una persona responsabile agli effetti civili e penali.

Ora, — aggiunge l'oratore — sulla base delle leggi vigenti, è chiaro che la richiesta di rettifica andrà indirizzata a tale responsabile. A questo punto si possono configurare due situazioni:

a) il responsabile concorda sulla opportunità della rettifica e spetterà allora alla Sottocommissione, valutati tutti gli elementi, di fissare il tempo e le modalità della rettifica;

b) il responsabile non concorda: in tal caso la Sottocommissione non potrebbe superare la posizione di quest'ultimo, ma dovrebbe invece attendere, sulla scorta delle leggi vigenti, le decisioni scaturite dal giudizio che la parte richiedente la rettifica volesse eventualmente instaurare al riguardo.

Passando all'articolo 7 l'oratore sottolinea come questo articolo disciplini l'accesso in sede locale che, secondo la legge n. 103, è regolato dai comitati regionali per il servizio radiotelevisivo sulla base delle norme dettate dalla Commissione.

Il problema che si è posto alla Sottocommissione, la quale in merito ha proceduto anche alla consultazione dei rappresentanti delle Regioni, è stato quello di assicurare, nel rispetto delle specifiche attribuzioni, un minimo di coordinamento e di uniformità dell'operato dei singoli comitati regionali, salvaguardando doverosamente nel contempo l'autonomia dei comitati regionali medesimi.

La soluzione — osserva il deputato Bogi — è stata la seguente: tutte le decisioni sulle singole richieste di accesso sono attribuite ai comitati regionali; alla Sottocommissione è riservata solo una valutazione globale sui piani trimestrali delle trasmissioni dell'accesso in sede locale approvati dai singoli comitati. Contro le osservazioni eventualmente avanzate dalla Sottocommissione il comitato può ricorrere alla Commissione plenaria.

Ulteriori disposizioni sono poi state dettate per quanto concerne la esigenza di assicurare un grado di ricorso contro le deci-

sioni del comitato regionale sulle singole richieste di accesso.

A tal fine — sottolinea ancora l'oratore — si è previsto che il comitato regionale decida in secondo grado sentita la Conferenza dei Capi gruppo di ciascun Consiglio regionale. Questa previsione è sembrata rispondere allo spirito della legge che attribuisce alle Regioni un ruolo rilevante nel campo radiotelevisivo.

Dopo ulteriori osservazioni in merito agli articoli 8 e 9 l'oratore illustra i seguenti due emendamenti di carattere formale che la Sottocommissione propone all'articolo 1 — e quello consequenziale all'articolo 7 — del testo in discussione:

all'articolo 1, lettera a) dopo la parola « richiedente », inserire le altre: « ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 »;

all'articolo 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto »;

all'articolo 7, secondo comma, sostituire la parola: « connotazione » con l'altra: « specificazione ».

La Commissione passa quindi all'esame dei singoli articoli della proposta di Regolamento, che sono approvati senza discussione, con gli emendamenti della Sottocommissione. Altresì accolto è l'articolo aggiuntivo 10 — che prevede l'immediata entrata in vigore della disciplina dell'accesso — dopo che il deputato Bogi, presentatore dell'articolo stesso, ha fornito le delucidazioni in merito ad esso richiestegli dal deputato Delfino e dal Presidente.

La Commissione unanime approva infine, con la prescritta maggioranza, il seguente testo:

Art. 1.

« La richiesta di accesso deve essere indirizzata alla Sottocommissione permanente per l'accesso.

La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e la sottoscrizione autenticata dei suoi rappresentanti;

b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione nonchè l'accettazione da parte della medesima con sottoscrizione autenticata;

c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto;

d) l'indicazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;

e) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;

f) il contenuto in sintesi del programma di accesso proposto e la sua durata presumibile con riferimento alle modalità di realizzazione.

Art. 2.

Le richieste di accesso pervenute alla Sottocommissione, una volta riscontrata la loro regolarità sotto il controllo del Presidente, sono inserite con numerazione progressiva nell'apposito protocollo pubblico. Il Presidente comunica alla Sottocommissione nella seduta successiva l'elenco delle richieste di cui sia stata riscontrata l'irregolarità.

Per ciascuna richiesta inserita nel protocollo il Presidente nomina tra i commissari un relatore alla Sottocommissione sulla base di turni predeterminati.

Il relatore deve presentare la relazione entro quindici giorni, o nel termine minore fissato con motivazione dal Presidente.

Il Presidente, accertata l'impossibilità della presentazione nel termine stabilito, asse-

gna la relazione al commissario immediatamente seguente secondo il turno.

Art. 3.

La relazione consiste in una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta di accesso.

La relazione deve essere presentata al Presidente della Sottocommissione che la iscrive nell'ordine del giorno della prima delle sedute di cui al comma seguente.

La Sottocommissione, convocata in apposite sedute, procede all'esame, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle richieste di accesso.

Per ogni richiesta di accesso viene messo ai voti il testo della decisione con la relativa motivazione e con l'indicazione delle modalità di programmazione. Di esso è pubblicato un estratto negli atti parlamentari.

Nell'estratto è altresì indicato il nome del relatore.

Art. 4.

I ricorsi di cui al secondo comma e le richieste di cui al terzo comma dell'articolo 9 del Regolamento della Commissione devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano. Con essi non possono proporsi nuove richieste di accesso.

I ricorsi e le richieste sono ricevuti dalla segreteria della Sottocommissione e possono essere altresì inoltrati col mezzo di raccomandata o del telegrafo alla segreteria predetta. In tal caso fa fede della data il timbro dell'ufficio postale di inoltro.

I ricorsi di cui al secondo comma del citato articolo 9 devono contenere la sottoscrizione autenticata dei rappresentanti del soggetto richiedente.

Nella discussione per la Sottocommissione interviene il suo Presidente o altro membro da questa designato.

I ricorsi e le richieste di cui al primo comma del presente articolo non sospendono l'esecuzione dei piani di programmazione trimestrale ai quali si riferiscono.

Art. 5.

Ai fini degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Sottocommissione procede alla comparazione delle richieste di accesso. Suddivide le richieste in categorie e delibera quindi su ciascuna di esse, secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 3, dando la preferenza alle richieste che, quanto ai soggetti e ai contenuti, non abbiano già costituito o non stiano per costituire oggetto delle tribune o dell'informazione complessivamente resa dalla concessionaria. La Sottocommissione determina altresì i tempi minimi di trasmissione per i soggetti ammessi all'accesso in sede locale.

Gli atti relativi sono trasmessi alla concessionaria.

Art. 6.

La Sottocommissione, preliminarmente alle sedute di cui al terzo comma dell'articolo 3, indica, ai sensi del quarto comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, le modalità di programmazione delle trasmissioni dell'accesso, sentita la concessionaria.

L'ammissione all'accesso non esonera la persona responsabile, agli effetti civili e penali, dal rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti.

La Sottocommissione vigila sul rispetto degli impegni derivanti dall'ammissione all'accesso nonchè delle disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 103 del 1975.

La Sottocommissione provvede tempestivamente alle eventuali rettifiche. A tal fine fisserà appositi spazi nelle trasmissioni dell'accesso.

Art. 7.

Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo procede, ai sensi del precedente articolo 5, all'esame delle richieste di accesso in sede locale, delibera su di esse e provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi, formulando il piano trimestrale delle trasmissioni.

L'accertamento positivo operato in sede nazionale della specificazione sociale o culturale o politica e della consistenza organizzativa dei soggetti richiedenti l'accesso in sede nazionale vale anche in sede locale.

Il Comitato comunica le proprie deliberazioni ai richiedenti i quali possono avanzare ricorso entro dieci giorni allo stesso Comitato, il quale decide in via definitiva sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari.

Il Comitato, definiti i ricorsi presentati, approva le eventuali modifiche al piano e lo trasmette alla Sottocommissione permanentemente per l'accesso congiuntamente ai ricorsi non accolti.

Il piano diventa esecutivo se la Sottocommissione non formula al riguardo osservazioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti relativi.

Ove la Sottocommissione formuli osservazioni, il Comitato adegua ad esse il piano ovvero avanza ricorso alla Commissione ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del Regolamento della Commissione parlamentare.

I soggetti, i cui programmi di accesso già ammessi risultino, in conseguenza delle osservazioni della Sottocommissione ovvero della decisione della Commissione, esclusi ad opera del Comitato dal piano trimestrale, possono avanzare ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esclusione, al Comitato stesso il quale decide ai sensi del precedente terzo comma.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del piano trimestrale.

Art. 8.

I Comitati regionali regolano l'accesso alle trasmissioni regionali sulla base della legge 14 aprile 1975, n. 103, del Regolamento della Commissione e del presente Regolamento.

A tale fine provvedono alla definizione di un Regolamento che diventa esecutivo se la Sottocommissione, nel termine di sessanta giorni dalla sua trasmissione, non formula osservazioni.

Art. 9.

In coincidenza dell'avvio delle trasmissioni dell'accesso la Commissione provvederà a fissare le norme ed i limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 10.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Commissione parlamentare.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

INDIRIZZI SULLA INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA.

Il deputato Achilli, coordinatore del Gruppo di lavoro per gli indirizzi generali, espone brevemente le linee della proposta che il Gruppo di lavoro sottopone oggi all'approvazione della Commissione, proposta intesa ad orientare l'attività della concessionaria nello specifico campo dell'informazione.

Il deputato Achilli, nel richiamarsi a quanto già ricordato dal deputato Bogi circa le interconnessioni fra informazione resa dalla RAI-TV, come su compito di istituto, e le trasmissioni dell'accesso e delle Tribune, sottolinea fra l'altro che gli indirizzi in esame si pongono in termini di integrazione e di precisazione rispetto a quelli precedentemente emanati dalla Commissione — la cui validità resta pertanto integra — e raccolgono suggerimenti emersi sia nel corso del dibattito in seno all'Ufficio di Presidenza, sia a seguito dell'audizione dei responsabili delle testate radiotelevisive effettuata ultimamente dal Gruppo di lavoro. Conclude raccomandando alla Commissione di sciogliere la riserva, a suo tempo formulata dall'Ufficio di Presidenza, circa la collocazione oraria delle rubriche « parlamentari », nel senso di accettare tale collocazione in via provvisoria, fino a quando cioè l'esame globale del palinsesto delle trasmissioni radiotelevisive non consentirà l'eventuale riesame sulla base di concreti elementi di valutazione.

Sul testo illustrato dal deputato Achilli intervengono i deputati Roberti, Delfino, Bo-

gi, Bubbico, ed i senatori Valenza e Branca, i quali tutti, nell'esprimere un pieno accordo di massima, suggeriscono talune modifiche.

Dopo ampia discussione — alla quale partecipano i deputati Roberti, Bubbico, Fracanzani, Achilli, Delfino, Trombadori ed i senatori Branca e Valori — la Commissione approva una serie di emendamenti al testo in discussione, fra i quali: la soppressione (proposta dai deputati Roberti e Delfino) di un capoverso contenente un giudizio sull'attività dei nuovi telegiornali e giornali radio; l'inserzione (proposta dal deputato Roberti) nella parte centrale del documento del richiamo delle organizzazioni sindacali accanto a quello delle forze politiche; la soppressione (proposta dai senatori Branca e Valenza) della richiesta di una alternanza fra esponenti della medesima forza politica, nel caso di interviste; l'aggiunta (proposta dal deputato Fracanzani), nella parte finale del documento, dei giornali radiotelevisivi accanto alle rubriche « parlamentari » a proposito del resoconto dell'attività delle Camere.

La Commissione, unanime, approva infine, con la prescritta maggioranza, il seguente testo:

« La Commissione,

a completamento degli indirizzi deliberati nelle sedute del 31 luglio e del 9 ottobre 1975,

rileva che per il maggior gradimento da parte degli utenti dei nuovi moduli informativi deve provvedersi ad una sempre più scrupolosa osservanza, in attuazione della specifica professionalità del giornalista radiotelevisivo, dei principi di obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione sanciti dalla legge e ribaditi dalla Commissione nelle precedenti delibere.

Al riguardo la Commissione, nel riconoscere che una valutazione esauriente dell'osservanza dei suddetti principi non può essere effettuata se non sulla base di un congruo numero di trasmissioni, esprime tuttavia l'esigenza che essi possano trovare applicazione anche in ciascuna trasmissione, compatibilmente con i limiti di tempo del-

le singole trasmissioni, mediante l'adozione di opportuni accorgimenti. In questo senso deve essere intesa la delibera della Presidenza della Commissione in data 15 gennaio 1976.

La Commissione inoltre, rilevata la necessità di integrazioni nei confronti delle trasmissioni delle Tribune e dell'accesso — che incontrano limiti difficilmente superabili quanto ai soggetti partecipanti e quanto all'attualità dei contenuti — invita le testate giornalistiche a reperire, nell'ambito degli spazi loro assegnati dal palinsesto, lo spazio per dibattiti su temi rilevanti e di attualità, organizzati nei modi giornalmisticamente più validi, ai quali possano partecipare esponenti di tutte le forze politiche e sindacali e che siano interlocutori validi, per l'argomento dibattuto. Naturalmente, è da auspicarsi che, per quanto possibile, siano altresì evitate duplicazioni di temi e di formule sia fra le diverse testate giornalistiche, sia fra queste e le trasmissioni delle Tribune e dell'accesso.

In particolare, poi, per quanto riguarda le interviste ad esponenti dei partiti politici, ed in specie a parlamentari, e di organizzazioni sindacali, effettuate a commento di avvenimenti di cui viene data notizia, la Commissione rileva che il criterio della completezza dell'informazione va inteso nel senso che, entro un arco ragionevole di tempo, tutte le forze parlamentari abbiano occasione di essere intervistate; e che quello dell'imparzialità va inteso nel senso di una alternanza fra le forze stesse, tenendo conto della rappresentatività politica di esse.

La Commissione infine, per quanto riguarda le rubriche e i giornali radiotelevisivi che riferiscono sull'attività parlamentare, ritiene necessario che essi, pur nella libertà di sottolineare tesi di singoli parlamentari o di Gruppi che si ritengano particolarmente significative ed utili ai fini di una completa informazione, diano notizia in ogni caso delle posizioni di tutti i Gruppi che hanno partecipato alla discussione ».

DISCIPLINA DELLE TRIBUNE.

Il Presidente ricorda a questo punto quanto da lui dichiarato in precedenza a pro-

posito del problema delle Tribune. Intervengono i deputati Delfino e Bogi, il quale ultimo ribadisce l'esigenza di definire rapidamente la nuova disciplina delle Tribune.

Dopo interventi del deputato Galluzzi e del Presidente, la Commissione, riconosciuta la necessità del più sollecito adeguamento della disciplina delle Tribune ai principi della legge di riforma, stabilisce che la discussione — che deve oggi essere interrotta per la concomitanza del dibattito in Aula sulle dichiarazioni del Governo — verrà ripresa nella prossima seduta di giovedì 6 maggio.

PARERE SULLA CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E LA RAI-TV PER IL PERIODO 1° GENNAIO 1976-30 GIUGNO 1979 IN MATERIA DI TRASMISSIONI SCOLASTICHE

Dopo un intervento del Presidente, che sottolinea la delicatezza della materia su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione concorda sulla necessità di un ulteriore approfondimento della materia in questione.

PARERE SULLE VARIANTI AL PIANO ANNUALE DEI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI DESTINATI A STAZIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE DI ALTRI PAESI

Il relatore Coppola, sulla premessa che occorre procedere sollecitamente alla emanazione del parere, illustra brevemente i motivi che a suo avviso giustificano un parere favorevole da parte della Commissione.

Il Presidente, rilevato che l'inizio della seduta in Assemblea della Camera rende necessario sospendere i lavori della Commissione, avverte che il prosieguo dell'esame del piano annuale dei programmi per l'estero resta fissato per giovedì 6 maggio.

Avverte altresì che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 17, per l'audizione precedentemente stabilita.

(La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 17,10).

AUDIZIONE DEL DOTTOR MARCO PANNELLA,
IN RAPPRESENTANZA DEL PARTITO RADICALE

Il Presidente, dopo aver rivolto il saluto al dottor Pannella gli dà la parola.

Il dottor Pannella, premesso che l'attuale azione sua e di altri cittadini tende ad ottenere il riconoscimento di alcuni diritti di libertà costituzionalmente garantiti, afferma che la gestione del monopolio radiotelevisivo ha comportato finora una lesione della libertà e del diritto di correnti politiche qualitativamente consistenti, che si sono viste precluse la possibilità di concorrere alla formazione della volontà politica dei cittadini, tramite l'ostracismo decretato nei loro confronti dalla RAI-TV. E ciò, malgrado che il monopolio pubblico dell'informazione trovi la sua giustificazione — conforme d'altronde allo spirito di una reale democrazia rappresentativa — nel consentire e favorire la conoscenza ed il dialogo tra forze politiche che, se anche non rappresentate in Parlamento, hanno valida ragione di esistere in vista dell'alternativa dei partiti al potere, che è principio essenziale di ogni sistema democratico. Questo spiega la decisione del partito radicale di invitare i propri aderenti a votare scheda bianca nel 1968 ed a bruciare le schede elettorali nel 1972, nonostante la chiara coscienza dei riflessi penali di questo tipo di azione.

Il partito radicale crede ancora e principalmente nel sistema di democrazia rappresentativa e nel principio di una uguaglianza di condizioni di partenza che ne è il punto qualificante, ma non può non essere critico nei confronti dell'attuale, troppo imperfetta, attuazione italiana. L'azione costante e quasi quotidiana dei radicali ha portato — quanto al monopolio televisivo — prima alla sentenza della Corte costituzionale e poi alla legge di riforma, che costituiscono una rottura del precedente sistema di repressione della libertà dei cittadini: in ciò egli vede una funzione redimente del suo partito, anche se talvolta portata ai limiti della compatibilità con l'ordinamento o sorretta da taluni strumenti, quali il *referen-*

dum, che per la loro eccezionalità non possono costituire permanente risorsa dell'operato del Partito radicale. Si rende d'altronde conto che il processo formativo del nuovo diritto dell'informazione è lungo, ma ciò non può giustificare la pretermissione di forze politiche significative, come i radicali; pretermissione che non è certo compensata dai tempi — di cui non contesta l'entità — dedicati recentemente dalla RAI-TV, come da altri organi della stampa, all'azione dei radicali, perchè si sono sempre collegati alla cronaca — processi, manifestazioni, digiuni — risultando inidonei a trasmettere una reale conoscenza dei contenuti politici del movimento. In certo senso anche il fascismo pubblicizzava l'antifascismo quando ne condannava gli esponenti.

Dopo aver ricordato che il Partito radicale è il primo movimento « non violento » italiano, e che i suoi giovani, nella loro protesta, non gettano bombe, ma digiunano, confermando sempre la loro fede nelle istituzioni, si dichiara particolarmente soddisfatto di poter esprimere, per la prima volta, il suo pensiero direttamente al Parlamento, e la sua fede in esso e chiede alla Commissione — pur conscio dei problemi tecnico-formali esistenti — un atto riparatorio, in senso lato e non giuridico, del silenzio ventennale sul partito che rappresenta, concedendo ai radicali un'ora e un quarto di trasmissione televisiva per spiegare la loro storia e le loro idee al popolo italiano. Il Parlamento, e lo Stato in generale, può e anzi deve riparare a questa passata pretermissione: sarà poi il popolo ad esprimere un giudizio conclusivo e globale. Questo atto di ravvedimento avrebbe — a suo avviso — un enorme rilievo perchè affermerebbe un principio che eviterebbe — come i radicali temono — l'autodistruzione del sistema. In ogni caso, a suo avviso, i radicali hanno già vinto la loro battaglia anche se alla fine qualcuno mancherà all'appello, perchè hanno sollevato con forza un problema reale e sentito, su cui tutto il popolo, bene o male, è chiamato a giudicare. Concludendo, dichiara di aver appreso nel corso di un precedente incontro con il Presidente Sedali che la Commissione ha poteri diretti solo per talune specifiche tra-

missioni, come le Tribune, alle quali è sicuro che non sarà negato al suo partito il diritto di accedere: ciò che ora chiede è un atto straordinario, che dimostri subito una volontà di ravvedimento, mentre teme che il palleggiamento di competenza tra Commissione parlamentare e RAI-TV — ora in atto — possa sfociare in una conclusione pilatesca.

Il Presidente prende atto, a nome della Commissione, delle dichiarazioni rese dall'intervenuto.

(Il dottor Pannella si congeda dalla Commissione).

Il Presidente avverte che, prima di dare la parola a eventuali richiedenti, desidera fornire — con riferimento ad un accenno emerso nel corso dell'audizione — qualche precisazione circa i suoi colloqui con il dottor Pannella ed altri esponenti radicali. Gli incontri sono stati due: un primo, al quale partecipò anche il Presidente Finocchiaro, durante il quale venne avanzata la richiesta preliminare di trasmissioni sul *referendum* per l'aborto, con riserva di formulare in altra occasione ulteriori richieste. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, debitamente informato del contenuto di questo primo incontro, emanò in relazione ad esso un comunicato a tutti noto e la RAI, dal canto suo, adottò determinate iniziative che del pari sono note. Nel secondo incontro, avvenuto ieri, di fronte alla richiesta dei radicali formulata in termini sostanzialmente identici a quelli testè ascoltati nel corso dell'audizione, il Presidente della Commissione non poteva che indicare nella imminente emanazione della disciplina dell'accesso e delle nuove Tribune l'unica possibilità, rientrando nella disponibilità della Commissione, di soddisfare la richiesta stessa. Avendo tuttavia gli esponenti radicali insistito per l'accoglimento immediato della richiesta nell'ambito di strumenti già esistenti, egli aveva risposto che se la loro insistenza intendeva chiamare in causa l'attività di informazione della RAI-TV, doveva essere precisato che essa appartiene alla sfera dell'autonomia aziendale, esercitata in

base ai principi della legge di riforma (pluralismo, obiettività, imparzialità) e secondo gli indirizzi della Commissione, alla quale spetta infine la vigilanza sulle trasmissioni.

Prende quindi la parola il deputato Achilli il quale osserva che le decisioni già assunte in tema di informazione e di accesso consentono, a suo avviso, di prendere in considerazione la richiesta di Pannella, come precisata nel corso dell'audizione, con specifico riferimento alla riconosciuta opportunità di integrare l'attuale normativa per le Tribune e quella poco fa approvata per l'accesso, che appaiono troppo limitate quanto ai soggetti od ai tempi. Reputa inoltre opportuno che la Commissione approvi un documento in cui si precisi che le richieste dei radicali trovano spazio nell'ambito degli indirizzi emanati e che la concessionaria può prendere in esame le medesime, nel rispetto di questi ultimi.

Il deputato Delfino, obiettando che non è nei poteri della Commissione deliberare sul tema di una trasmissione « riparatoria », rileva che l'eventuale accoglimento della richiesta costituirebbe un grave precedente ed una lesione dei principi che regolano l'attività della Commissione parlamentare. Diverso sarebbe il discorso se la richiesta fosse diretta alla partecipazione alle Tribune o all'accesso; ma le parole di Pannella non lasciano dubbi a riguardo, e quindi la Commissione non può che confermare la sua posizione di rifiuto.

Il deputato Bogi afferma che la « questione » dei radicali pone un duplice problema: il primo concerne il rapporto tra Parlamento e Società, la cui validità e vitalità rende credibile una democrazia rappresentativa; ma, a questo fine, il Parlamento non può trasformarsi in organo amministrativo che provveda ad interessi di singoli, il suo compito precipuo essendo la emanazione di norme e quindi la sintesi generale degli interessi particolari. L'accettazione della tesi gestionale, come implicitamente prospettata da Pannella, porta ad una sostanziale « deistituzionalizzazione » del Parlamento, il quale non potrebbe più costituire una garanzia per nessun cittadino, ed a una lesione del principio dello Stato di

diritto, che deve cercare di dare sempre a tutti, con un costante rapporto con le esigenze più attuali emergenti dalla società, e non talora ed a qualcuno. Il Parlamento ed i suoi organi devono quindi, guardando alla realtà, cogliere l'occasione anche da singoli episodi, per regolamentare in via generale determinati fatti, ma non scendere alla valutazione del singolo interesse. Il secondo aspetto concerne i rapporti fra la Commissione parlamentare e la società concessionaria: la prima non deve mai essere occasione di deresponsabilizzazione della seconda, ma deve vigilare sulla sua azione generale e specifica e sull'attuazione dei propri indirizzi. Quelli approvati nella seduta odierna mettono la concessionaria in condizione di estrema autonomia, di cui deve assumere la piena responsabilità. Quanto poi alle competenze specifiche della Commissione, il Regolamento per l'accesso, testè approvato, appare di tale apertura da consentire la soddisfazione dei reali interessi dei richiedenti, mentre la riforma delle Tribune, onde adeguarla allo spirito e alla lettera della riforma, è in corso di completamento. Tutto ciò lo spinge da un lato ad affermare che la Commissione ha adempiuto, anche se con qualche ritardo, i propri doveri, e dall'altro che il richiamo alla competenza e responsabilità della RAI non costituisce un modo pilatesco di affrontare il problema, ma un richiamo ai compiti istituzionali dei due organismi.

Il senatore Carollo osserva che il dottor Pannella sorregge la propria richiesta con due argomentazioni: la prima riguarda un preteso atto riparatorio, una sorta di « arretrati », per non avere avuto lo spazio che sembrava doveroso offrire ai radicali, la seconda si incentra su una critica dei modi di « dar notizia » in radio e televisione di quanto concerne l'attività dei radicali. Quanto alla prima argomentazione, osserva che se si accettasse una pretesa del genere, si aprirebbe la strada ad un numero indeterminato di richieste analoghe, anche più fondate di quella del Partito radicale. Quanto alla seconda, gli sembra che essa costituisca una sorta di censura nei confronti dei giornalisti della RAI e che comunque inci-

de sulla loro professionalità. La Commissione non può — a suo avviso — nè entrare nel merito del modo di porre le singole notizie, nè dell'autonomia professionale dei giornalisti: può emanare indirizzi, e quelli già esistenti sono sufficientemente ampi da consentire le opportune aperture. Si dichiara pertanto contrario ad accettare la richiesta di Pannella.

Il senatore Valori, dopo essersi dichiarato d'accordo, a nome del Gruppo comunista, con le considerazioni del deputato Bogi, sottolinea che se le premesse da cui muove Pannella fossero esatte, molti altri gruppi politici, primo tra i quali il suo potrebbero invocare un « arretrato » di mancata informazione di ben più ampia portata. Il compito e la responsabilità della Commissione parlamentare sono da rinvenire nella garanzia di obiettività, di imparzialità e di pluralismo dell'informazione radiotelevisiva, che si concreta tramite l'emanazione di direttive generali e non certo in ordini o consigli su singole trasmissioni o pezzi televisivi. Nella sostanza, quindi, si può affermare che la soluzione della questione sollevata da Pannella deve avvenire nell'ambito degli indirizzi deliberati dalla Commissione, del cui rispetto essa è responsabile, per assicurare imparzialità, completezza e pluralismo: questa è la reale garanzia che si può offrire a tutti i cittadini.

Il deputato Trombadori rileva che, a suo avviso, non ci si può limitare ad espressioni generiche, e propone che si dia immediatamente mandato ad un Comitato ristretto di sciogliere il nodo politico che si è posto nella seduta odierna, elaborando un documento di sintesi delle posizioni dei singoli Gruppi. Sottolinea in proposito che dinanzi alla Commissione — la quale non può nascondersi le proprie responsabilità per la tardiva attuazione della riforma radiotelevisiva — è stata prospettata l'eventualità della morte di coloro che proseguiranno il digiuno: bisogna quindi dare una risposta, perchè nonostante che i metodi messi in atto dai radicali siano profondamente antidemocratici, la loro azione non può lasciare insensibili, costituendo fra l'altro un fatto politico di rilievo. Pur essendo immotivata ed illegittima, la richie-

sta di una riparazione deve trovare eco in un documento che sintetizzi, oltre alla posizione dei singoli gruppi, le principali deliberazioni assunte, sia pure in ritardo, in tema di informazione ed accesso; è poi responsabilità delle testate radiotelevisive, nella loro autonomia, rispondere o meno alle richieste dei cittadini. Bisogna insomma respingere ogni tentativo potenzialmente anarchico ma occorre anche effettuare ogni sforzo per cercare di risolvere il problema che si è posto. Da infine lettura di una bozza di documento in cui sono espressi i concetti su esposti.

Interviene successivamente il deputato Bubbico, il quale, dopo aver aderito alle considerazioni ed alla proposta del deputato Trombadori, sottolinea il carattere intimidatorio delle dichiarazioni di Pannella, di fronte a cui la Commissione deve reagire con fermezza.

Sulle posizioni del deputato Trombadori convergono sostanzialmente anche i deputati Delfino e Galloni.

Il Presidente propone quindi che un Comitato ristretto rediga un testo da sottoporre alla Commissione e di sospendere nel frattempo la seduta.

La proposta è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 20,25).

Il Presidente nel dare la parola al deputato Achilli, perchè illustri il documento redatto dal Comitato ristretto, avverte che trattasi di una proposta di dichiarazione della Commissione che dovrà essere, a conclusione degli odierni lavori, distribuita alla stampa.

Il deputato Achilli dà lettura del documento in questione, sul quale intervengono proponendo alcune modifiche formali, i deputati Stefanelli, Trombadori e Bogi nonchè il senatore Valenza.

La Commissione, unanime, approva infine il seguente testo del quale richiede, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, la diffusione radiotelevisiva:

« La Commissione ha approvato stamane il Regolamento per l'accesso, e un ulteriore

documento di indirizzi generali sull'informazione radiotelevisiva ed ha inoltre iniziato l'esame della nuova disciplina delle Tribune, esame che sarà ripreso giovedì della prossima settimana.

La Commissione ha altresì ascoltato, in sede conoscitiva, il dottor Marco Pannella, il quale ha illustrato le posizioni dei radicali in ordine ai servizi radiotelevisivi.

La Commissione ritiene di non poter modificare le proprie funzioni istituzionali, trasformandosi — al di là dei casi espressamente previsti dalla legge — in organo amministrativo per la risoluzione di casi singoli. Ove ciò accadesse, oltretutto, ne risulterebbe compromesso lo stesso corretto rapporto fra cittadini e istituzioni democratiche dello Stato.

La Commissione ha infine rilevato, sempre all'unanimità, che i principi della legge di riforma nonchè le norme e gli indirizzi fin qui emanati in attuazione di essa, non ostano a che la ampia e crescente esigenza di informazione e di divulgazione trovi spazio nel quadro della autonomia delle reti e delle testate radiotelevisive, nelle Tribune, nell'accesso, secondo le rispettive specifiche regole ».

La seduta termina alle ore 20,35.

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1976

Presidenza del Presidente
SEDATI

La seduta ha inizio alle ore 12,20.

Il Presidente informa la Commissione che i lavori dell'Ufficio di Presidenza su alcuni degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono tuttora in corso e difficilmente potranno essere conclusi in breve tempo.

Propone, pertanto, come richiesto dall'Ufficio di Presidenza, di rinviare la seduta odierna a domani, alle ore 12, con il medesimo ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,25.

VENERDÌ 7 MAGGIO 1976

Presidenza del Presidente

SEDATI

Interviene il dottor Jader Jacobelli, direttore delle « Tribune ».

La seduta ha inizio alle ore 13.

Il Presidente informa la Commissione dei risultati cui è pervenuto l'Ufficio di Presidenza nelle sue ultime riunioni e riassume le proposte che quest'ultimo ha deciso di sottoporre all'approvazione della Commissione. I problemi esaminati concernono la nuova regolamentazione della « Tribuna elettorale », la opportunità di emanare indirizzi specifici al fine di evitare che trasmissioni, diverse dalla « Tribuna », possano influenzare il corpo elettorale, nonché la predisposizione di apposite trasmissioni riservate ai Gruppi parlamentari. Queste ultime dovreb-

bero aver luogo nella settimana prossima con una durata di mezz'ora per ciascun Gruppo e secondo un calendario che, insieme ad altri elementi tecnici, sarà illustrato dal responsabile delle trasmissioni, dottor Jacobelli; tali trasmissioni saranno precedute da una conversazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Quanto alla « Tribuna elettorale », dopo aver premesso che molti articoli sono stati già redatti in un testo concordato ieri dall'Ufficio di Presidenza, invita il dottor Jacobelli ad illustrare la residua normativa risultante dalle intese raggiunte oggi in seno all'ufficio stesso.

Il dottor Jacobelli illustra i punti essenziali del calendario, dell'ordine di intervento e dei tempi delle varie trasmissioni in rete nazionale ed in rete regionale, precisando che per la Sicilia, ove si svolgeranno anche le elezioni regionali, sono previsti due « appelli agli elettori » per ogni partito, oltre a due conversazioni radiofoniche. Il deputato Mariotti manifesta alcune perplessità in ordine alla normativa testè illustrata, con particolare riguardo alla

previsione di tempi differenziati per le trasmissioni elettorali dei partiti, asserendo che l'unica alternativa è tra un tempo uguale per tutti o un tempo proporzionale alla consistenza parlamentare dei singoli partiti.

Il Presidente ritiene che prima di affrontare i temi su cui vi è discordanza, si possano rapidamente approvare quegli argomenti sui quali l'accordo è unanime. In questo ambito precisa che le trasmissioni relative ai gruppi parlamentari, non costituendo formalmente oggetto delle Tribune possano essere richieste direttamente dall'Ufficio di Presidenza, se la Commissione non si oppone.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 13,30 è ripresa alle 13,40).

Il Presidente dà quindi lettura di un documento redatto dall'Ufficio di Presidenza contenente un indirizzo sul comportamento della RAI in periodo elettorale che porrà ai voti dopo la votazione degli articoli del Regolamento di « Tribuna elettorale ».

Dopo che il deputato Mariotti dichiara di non insistere nelle obiezioni precedentemente sollevate, il Presidente pone in votazione il regolamento di « Tribuna elettorale 1976, che è approvato all'unanimità con la prescritta maggioranza nel seguente testo, con riserve di coordinamento affidate all'Ufficio di Presidenza:

Regolamento delle trasmissioni in rete nazionale televisiva e radiofonica approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per Tribuna elettorale 1976.

Art. 1.

Nel quadro di « Tribuna elettorale » sono trasmessi in rete televisiva e radiofonica nazionale:

un'intervista sui dati elettorali al Ministro dell'interno;

« manifestazioni di propaganda » organizzate dai partiti aventi diritto;

« conferenze stampa » dei presidenti o segretari dei partiti aventi diritto o di loro designati;

una « conferenza stampa » del Presidente del Consiglio;

un « appello agli elettori » di tutti i partiti aventi diritto;

una trasmissione sulle modalità della votazione, a cura della direzione della fabbrica;

un « dibattito generale sui risultati elettorali ».

Le « conferenze stampa » e « gli appelli agli elettori » sono diffusi contemporaneamente su entrambe le reti televisive; le « manifestazioni di propaganda » sulla prima rete. In radio, le « manifestazioni di propaganda » sono trasmesse sulla seconda rete; le « conferenze stampa » e gli « appelli agli elettori » contemporaneamente sulle tre reti.

Art. 2.

Hanno diritto di partecipare alle trasmissioni di « Tribuna elettorale » in rete nazionale:

a) i partiti rappresentati in Parlamento da almeno un gruppo parlamentare;

b) i partiti che presentano liste con lo stesso contrassegno in almeno due terzi delle circoscrizioni della Camera e candidati, anche se con contrassegno diverso, in almeno due terzi dei collegi del Senato;

c) i partiti che presentano liste in almeno i due terzi delle circoscrizioni della Camera o candidati, anche se con contrassegno diverso, in almeno due terzi dei collegi del Senato.

Art. 3.

I partecipanti alle trasmissioni sono designati dalle Segreterie dei partiti e scelti fra i parlamentari o fra i componenti della Direzione, della Segreteria, del Consiglio nazionale o del Comitato centrale o tra i candidati.

Le Segreterie dei partiti sono tenute a comunicare alla RAI il nominativo del loro rappresentante almeno 24 ore prima della registrazione.

I partiti aventi diritto possono designare rappresentanti diversi per le trasmissioni televisive e radiofoniche.

Art. 4.

La registrazione, salvo l'eccezione di cui all'articolo 6, si effettua in uno Studio del Centro di produzione TV di Roma normalmente il giorno precedente la trasmissione al fine di poter distribuire il testo stenografico alla stampa nelle prime ore del pomeriggio del giorno di trasmissione. Se ciò non è possibile, per ragioni tecniche o per cause di forza maggiore, la registrazione si effettua lo stesso giorno di trasmissione.

Il resoconto stenografico della trasmissione è revisionato, come stabilisce il Regolamento generale, esclusivamente nella forma per togliere ad esso gli eventuali errori formali dovuti alla estemporaneità degli interventi.

Art. 5.

Valgono, per tutte le trasmissioni, i principi enunciati nell'articolo 1 del Regolamento generale di « Tribuna politica » che qui si riporta:

« I rappresentanti dei partiti politici e tutti i partecipanti alle trasmissioni si impegnano ad osservare come norme vincolanti i principi della lealtà e della correttezza del dialogo democratico. Nella piena libertà di valutazione politica e nel rigoroso rispetto della verità dei fatti è in particolare vietato: il riferimento a fatti di natura personale; ogni imputazione di atti e fatti rilevanti agli effetti della responsabilità civile, penale e amministrativa; ogni valutazione di beni penalmente tutelati delle persone fisiche e giuridiche; qualsiasi giudizio penale fino a che non sia intervenuta pronuncia definitiva ».

Art. 6.

I partiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 hanno diritto alla trasmissione di due « manifestazioni di propaganda » televisiva e di due « manifestazioni di propaganda » radiofonica, di 15 minuti l'una, organizzate autonomamente.

I partiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 hanno diritto alla trasmissione di una « manifestazione di propaganda » televisiva e di una « manifestazione di propaganda » radiofonica sempre di 15 minuti, organizzate autonomamente.

Tali manifestazioni sono registrate dalla RAI in uno studio del Centro di produzione TV di via Teulada 66 a Roma o dal partito interessato, con mezzi propri, rispettando tutte le norme del presente regolamento. In questo caso la registrazione va consegnata alla direzione della rubrica entro le ore 20 di venerdì 21 maggio. La « manifestazione » consiste in un comizio, o in una tavola rotonda, o in un giornale parlato, o in una o più interviste.

Art. 7.

Il partito che organizza le « manifestazioni di propaganda » designa, comunicandone telefonicamente il nome alla RAI, un suo rappresentante responsabile dell'organizzazione. Tale rappresentante si tiene in stretto contatto con il direttore di « Tribuna politica ». Ogni intesa e ogni chiarimento sullo svolgimento della registrazione devono avvenire esclusivamente fra questi due incaricati. Il rappresentante del partito interessato, almeno due ore prima dell'inizio della registrazione, informa il direttore di « Tribuna politica » sulla procedura della manifestazione perchè la registrazione possa essere effettuata nel modo tecnico più appropriato.

Art. 8.

Durante la « manifestazione » possono parlare quanti oratori il partito ha desi-

gnato, purchè i loro interventi non superino il tempo assegnato al rispettivo partito. Gli oratori debbono essere presentati nominativamente da chi presiede la manifestazione.

Art. 9.

Le pareti dello studio possono essere utilizzate per eventuali manifesti, riproduzioni grafiche, gigantografie, che devono essere consegnati alla direzione di « Tribuna politica » almeno 24 ore prima della registrazione per la sistemazione scenografica. Al fine di non snaturare il carattere delle « manifestazioni di propaganda » durante la registrazione non possono essere cantate canzoni, nè usati dischi o nastri registrati. È ammessa, invece, l'esecuzione di inni di partito. Non si può ricorrere a prestazioni professionali di attori anche se militanti dello stesso partito e anche se tali prestazioni sono gratuite. Non possono essere proiettati films, nè diapositive. Le manifestazioni possono essere aperte da una sigla filmata o registrata, realizzata dal partito interessato, della durata di 40 secondi che va consegnata alla direzione di « Tribuna politica » per il riversamento in *ampex* almeno 24 ore prima della trasmissione.

Art. 10.

La ripresa televisiva è effettuata con tre telecamere, registrata in *ampex* e trasmessa senza alcun montaggio. La fine della registrazione avviene automaticamente, senza preavviso, allo scadere del tempo assegnato.

Se durante la registrazione si verificassero episodi in contrasto con lo spirito e la lettera di questo regolamento, il direttore di « Tribuna politica » è tenuto a sospendere la registrazione dandone comunicazione motivata al responsabile della manifestazione. La registrazione, in tal caso, è ripetuta dall'inizio. Se nuovi incidenti costringessero ad interromperla ancora, la registrazione non viene più ripetuta ed il direttore di « Tribuna politica » ne dà immediatamente notizia al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per le decisioni del caso.

Art. 11.

Valgono anche per le « manifestazioni di propaganda » i principi generali enunciati nell'articolo 1 del regolamento di « Tribuna politica », approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che qui si riporta: « I rappresentanti dei partiti politici e tutti i partecipanti alle trasmissioni si impegnano ad osservare come norme vincolanti i principi della lealtà e della correttezza del dialogo democratico. Nella piena libertà di valutazione politica e nel rigoroso rispetto della verità dei fatti è in particolare vietato: il riferimento a fatti di natura personale; ogni imputazione di atti e fatti, rilevanti agli effetti della responsabilità civile, penale ed amministrativa, a persone determinate; ogni valutazione lesiva di beni penalmente tutelati delle persone fisiche e giuridiche; qualsiasi giudizio su fatti oggetto di giudizio penale fino a che non sia intervenuta pronuncia definitiva ».

Art. 12.

Alle « conferenze stampa » trasmesse dalla televisione e dalla radio partecipano il Presidente o il Segretario dei partiti aventi diritto o un loro designato.

Le domande sono loro rivolte da giornalisti di organi di partito secondo uno schema di rotazione approvato dalla Commissione parlamentare e da giornalisti di quotidiani di opinione secondo un sorteggio effettuato dalla stessa Commissione.

Anche alla « conferenza stampa » del Presidente del Consiglio partecipano giornalisti di quotidiani di opinione e giornalisti di tutti gli organi dei partiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2.

Tale conferenza avrà pertanto la durata di 70 minuti.

Art. 13.

Le « conferenze stampa » hanno la durata di:

20 minuti per i partiti di cui alla lettera c) dell'articolo 2;

30 minuti per i partiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2;

50 minuti per il PRI, PLI, PSDI, MSI-DN, PSI;

60 minuti per il PCI e la DC.

Art. 14.

La RAI comunica tempestivamente alla direzione dei giornali interessati la data e l'ora della registrazione. A loro volta, le direzioni dei giornali debbono dare conferma della partecipazione e segnalare il nome del loro rappresentante 48 ore prima della registrazione.

Non possono partecipare alle « conferenze stampa » quei giornalisti che siano parlamentari o che figurino tra i candidati alle elezioni.

Nell'eventualità che un giornale non invii il proprio rappresentante, il direttore della rubrica può invitare a parteciparvi altro giornalista a titolo personale; il giornale di opinione eventualmente assente viene escluso dalle successive trasmissioni.

Art. 15.

Ciascun partito rivolge due « appelli agli elettori »: uno alla televisione e uno alla radio. Ogni partito può autorizzare la direzione della rubrica ad utilizzare per la trasmissione radiofonica l'« appello » registrato per la trasmissione televisiva.

Agli « appelli agli elettori » partecipa il presidente o il segretario, o un rappresentante da essi designato, dei partiti aventi diritto.

Art. 16.

Il tempo assegnato per ciascuno « appello » è di 7 minuti.

Ad evitare che gli interessati siano costretti a raggiungere il Centro di produzione TV di Roma, la registrazione degli « appelli » può essere effettuata nei Centri di produzione TV di Milano, Torino e Napoli. In tal caso la registrazione, per esigenze tecniche del montaggio, deve avvenire almeno 48 ore prima della trasmissione.

Art. 17.

Nel primo ciclo delle « manifestazioni di propaganda » l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 — partiti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 — PRI; PLI; PSDI; MSI-DN; PSI; PCI; DC.

Nel secondo ciclo delle « manifestazioni di propaganda » l'ordine di intervento è il seguente: PRI; PLI; PSDI; MSI-DN; PSI; PCI; DC.

Le « manifestazioni di propaganda » televisiva e radiofonica vengono trasmesse due per sera.

Nelle « conferenze stampa » televisive l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 — partiti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 — PRI; PLI; PSDI; MSI-DN; PSI; PCI; DC.

Nelle « conferenze stampa » radiofoniche l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 — partiti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 — DC; PCI; PSI; MSI-DN; PSDI; PLI; PRI.

Negli « appelli agli elettori » televisivi e radiofonici, l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 — partiti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 — PRI; PLI; PSDI; MSI-DN; PSI; PCI; DC.

TRASMISSIONI REGIONALI DI TRIBUNA ELETTORALE 1976

Art. 1.

Nel quadro di « Tribuna elettorale » sono trasmessi:

nella rete televisiva di ogni regione:

una « conversazione » di cinque minuti per ogni partito avente diritto, da trasmettere nel corso di un'unica trasmissione;

nella rete radiofonica di ogni regione:

due « conversazioni » di sei minuti per ogni partito avente diritto, trasmesse nella seconda edizione del « Gazzettino regionale ».

Le trasmissioni radiofoniche saranno di massima effettuate nella seconda e terza

settimana precedenti la consultazione elettorale, e quelle televisive nella settimana immediatamente precedente concludendole entro il giovedì.

I gruppi di Regioni saranno sorteggiati.

Per la Sicilia dove si tengono anche le elezioni regionali si aggiunge una « conversazione » televisiva di dieci minuti del Presidente della Giunta regionale prevista dall'articolo 6 del Regolamento generale di Tribuna politica, da trasmettersi il giovedì precedente le votazioni e un « appello agli elettori » di 5 minuti per ogni partito avente diritto, da trasmettersi nel corso di una unica trasmissione il venerdì precedente le votazioni.

Art. 2.

Partecipano alle trasmissioni gli stessi partiti indicati nell'articolo 2 del regolamento per le trasmissioni in rete nazionale, semprechè abbiano presentato liste nella regione interessata alla trasmissione, ed i partiti o gruppi che non abbiano i precedenti requisiti ma abbiano presentato liste in tutte le circoscrizioni della Regione e candidati, anche se collegati, in almeno i 2/3 dei collegi senatoriali della Regione.

I partecipanti alle trasmissioni debbono essere candidati nella Regione interessata, e sono designati dall'organo responsabile del partito nella Regione.

La registrazione deve effettuarsi nel giorno e nell'ora stabilita dalla sede RAI competente per territorio.

Art. 3.

L'ordine di intervento è quello indicato nell'articolo 17 per « l'appello agli elettori » in rete nazionale.

Art. 4.

Valgono per tutte le trasmissioni i principi enunciati nell'articolo 1 del regolamento generale di « Tribuna politica » che qui si riporta: « I rappresentanti dei partiti politici e tutti i partecipanti alle trasmissioni si impegnano ad osservare co-

me vincolanti i principi della lealtà e della correttezza del dialogo democratico. Nella piena libertà di valutazione politica e nel rigoroso rispetto della verità dei fatti è in particolare vietato: il riferimento a fatti di natura personale; ogni imputazione di atti e fatti rilevanti agli effetti della responsabilità civile, penale e amministrativa; ogni valutazione di beni penalmente tutelati delle persone fisiche e giuridiche; qualsiasi giudizio su fatti oggetto di giudizio penale fino a che non sia intervenuta pronuncia definitiva ».

Il Presidente pone quindi in votazione il testo degli indirizzi alla concessionaria volti ad assicurare il più regolare svolgimento della competizione elettorale.

Il testo, approvato all'unanimità, con la prescritta maggioranza e con riserva di coordinamento affidato all'Ufficio di Presidenza, è il seguente:

INDIRIZZI PER LE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE NEL CORSO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE 1976

« La Commissione, allo scopo di contribuire ad assicurare il più regolare svolgimento della competizione elettorale, ribadisce alla RAI l'indirizzo, sempre espresso in analoghe occasioni, di ispirare — fin da domenica 9 maggio — alla più scrupolosa obiettività, imparzialità e completezza l'intero arco delle trasmissioni quotidiane — compresi i programmi dedicati agli emigrati italiani all'estero — evitando di esercitare influenze dirette o anche indirette sul voto nel corso della campagna elettorale.

A tal fine invita, in particolare, la Concessionaria a non trasmettere interviste, dibattiti elettorali, sondaggi di opinione attinenti alla attività dei Partiti, nonché riprese dirette o filmate di comizi. Queste ultime possono trovare posto in una apposita rubrica di cronaca elettorale.

La Commissione delega all'Ufficio di Presidenza l'istituzione di un centro di controllo e di ascolto radiofonico e televisivo me-

dante l'utilizzazione, in quanto possibile, di personale delle due Camere.

Il Consiglio di Amministrazione della RAI, il suo Presidente e il Direttore generale, ciascuno per le specifiche attribuzioni, risponderanno del rispetto degli indirizzi emanati dalla Commissione parlamentare.

La Commissione invita pertanto la RAI a sostituire, a partire dal 10 maggio e fino al 23 giugno, le rubriche « Oggi al Parlamento » e « Dal Parlamento » con una rubrica dal titolo « Cronaca elettorale » televisiva, e radiofonica, dedicata alla informazione sulla campagna elettorale in corso, migliorandone la collocazione oraria in modo da assicurare ad essa la più ampia fascia di ascolto, in stretto collegamento con i principali telegiornali e radiogiornali.

Tale rubrica, curata dai servizi parlamentari della RAI, dovrà dar notizia delle manifestazioni e dei comunicati dei Partiti ammessi a « Tribuna elettorale », i quali provvederanno direttamente ad indicare alla RAI le manifestazioni ed i comunicati di cui dare notizia, fornendo gli elementi in base ai quali dovranno essere redatti i resoconti.

In ogni caso deve essere assicurata la informazione su ogni Partito che partecipa alla campagna elettorale.

Per i Partiti non ammessi a « Tribuna elettorale », un supplemento quotidiano delle anzidette rubriche verrà diffuso in rete radiofonica locale, nelle zone in cui ciascun Partito avrà presentato lista o candidati nei collegi senatoriali ».

Al deputato Trombadori il quale chiede chiarimento in ordine al centro di ascolto radiofonico e televisivo, il Presidente precisa che l'Ufficio di Presidenza potrà essere chiamato a riunirsi sia su indicazione proposta del centro stesso, il quale rilevasse violazione degli indirizzi della Commissione da parte della RAI, sia su proposta di un Gruppo politico che si vedesse leso da trasmissioni radiofoniche e televisive.

La seduta termina alle 14,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli
dei trattamenti retributivi e normativi**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1976

*Presidenza del Presidente
COPPO*

La seduta ha inizio alle ore 17,35.

Il Presidente informa la Commissione che, essendo intervenuto lo scioglimento anticipato delle Camere, ha provveduto, così come stabilito nella seduta del 28 aprile, a sottoporre la decisione della Commissione stessa adottata nella predetta seduta circa la sua futura attività al parere dei Presidenti delle due Camere. I Presidenti delle due Camere hanno risposto prendendo atto della decisione della Commissione di tenere l'odierna seduta, a necessario completamento delle audizioni programmate nell'ambito della prima fase dei suoi lavori e di limitare, a Camere sciolte, la sua attività a quella di carattere interno, in conformità alla prassi univocamente adottata dalle altre Commissioni parlamentari d'inchiesta trovatesi in analoghe circostanze. Nelle lettere di risposta si fa altresì presente che l'invio ad enti esterni del questionario concordato dal Comitato ristretto in collaborazione con l'ISTAT sarebbe in contraddizione con l'indicato principio.

Resta stabilito che da parte della Commissione si soprassiederà all'invio del suddetto questionario.

Il Presidente avverte che dei rappresentanti della CGIL, CISL e UIL, convocati per le ore 17, sono presenti solo quelli della CISL.

Sospende pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,25).

Il Presidente avverte che i rappresentanti della CGIL e della UIL non sono ancora presenti. Sono invece arrivati i rappresentanti della CISNAL, convocati per le ore 18.

In relazione a ciò ritiene opportuno che l'audizione dei rappresentanti delle Confederazioni sindacali venga rinviata ad altra data.

Il deputato Di Giulio concorda con il Presidente e invita lo stesso a farsi carico di esprimere ai rappresentanti sindacali che non sono intervenuti il disappunto della Commissione.

Il senatore Manente Comunale, dopo aver fatto presente che già un'altra volta l'audizione dei rappresentanti delle Confederazioni sindacali era stata rinviata a loro richiesta, ritiene che si debba dar rilievo al fatto che i convocati non presentatisi non hanno nemmeno avuto il riguardo di avvisare tempestivamente la Commissione.

Il deputato Borromeo D'Adda rileva che, essendo presenti i rappresentanti della CISNAL, la Commissione potrebbe ascoltare i medesimi.

Il deputato Di Giulio osserva che, date le circostanze, è opportuno rinviare le audizioni programmate.

Il Presidente esprime il suo rammarico per la situazione creatasi a seguito della mancata presenza dei rappresentanti della CGIL e della UIL e ribadisce l'opportunità di rinviare la seduta a data da destinarsi.

Fa altresì presente che provvederà ad inviare una lettera ai rappresentanti della CGIL e della UIL nella quale esprimerà il disappunto della Commissione.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente di rinviare l'audizione delle Confederazioni sindacali.

La seduta termina alle ore 18,30.

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Colella e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per il tesoro Abis, ha deliberato di esprimere:

parere contrario su emendamenti al disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato » (2593) *(all'Assemblea)*.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Segnana, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato » (2593) *(alla 5^a Commissione).*

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,30